

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 1° settembre 1990

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 5 settembre 1989, n. 25.

Variazioni al bilancio pluriennale 1989-1991 ed al bilancio di previsione per l'anno 1989 (primo provvedimento) e varie norme finanziarie e contabili Pag. 3

LEGGE REGIONALE 3 novembre 1989, n. 26.

Norme per il funzionamento del Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo del Friuli-Venezia Giulia Pag. 3

LEGGE REGIONALE 3 novembre 1989, n. 27.

Permuta di beni immobili tra la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ed il Ministero della difesa Pag. 3

LEGGE REGIONALE 20 novembre 1989, n. 28.

Agevolazione della formazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi Pag. 4

LEGGE REGIONALE 27 novembre 1989, n. 29.

Interventi per la prevenzione, la diagnosi e cura dell'A.I.D.S. Pag. 4

LEGGE REGIONALE 28 novembre 1989, n. 30.

Sottoscrizione, da parte della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, di nuove azioni della Promotur S.p.a. Pag. 5

LEGGE REGIONALE 11 dicembre 1989, n. 31.

Interventi a sostegno dell'attività delle Università della terza età Pag. 6

LEGGE REGIONALE 11 dicembre 1989, n. 32.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, concernente: «Nuove norme di contabilità regionale». Pag. 7

LEGGE REGIONALE 11 dicembre 1989, n. 33.

Garanzia fidejussoria alla «Promotur S.p.a.» Pag. 8

LEGGE REGIONALE 11 dicembre 1989, n. 34.

Indennità di carica e trattamento di missione per i magistrati del Commissariato regionale per la liquidazione degli usi civici. Pag. 8

LEGGE REGIONALE 11 dicembre 1989, n. 35.

Iniziative per lo sviluppo dei traffici multimodali - Modificazione dell'articolo 32 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22. Pag. 9

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 1989, n. 36.

Ulteriori disposizioni in materia di tutela ambientale e paesaggistica Pag. 9

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1989, n. 37.

Criteri per la fissazione degli orari di apertura e chiusura dei negozi e dei pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande Pag. 11

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1989, n. 38.

Modifiche ed integrazioni della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25 (Contributi sugli interessi dei mutui contratti per la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento tecnologico degli stabilimenti industriali) Pag. 13

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1989, n. 39.

Partecipazione della Regione al progetto informativo agricolo «Agrivideotel 2». Modifiche alle leggi regionali 18 agosto 1980, n. 42, 20 novembre 1982, n. 80 e 2 maggio 1988, n. 26.

Pag. 14

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1989, n. 40.

Norme per l'attuazione del Programma Integrato Mediterraneo (P.I.M.) per la laguna di Marano e Grado

Pag. 14

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1989, n. 41.

Modifica alla legge regionale 27 dicembre 1988, n. 69, recante: «Mantenimento in servizio, per un anno, del personale a suo tempo assunto dalle amministrazioni locali delle zone terremotate ai sensi delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, 23 dicembre 1977, n. 63, 16 agosto 1976, n. 38 e 31 maggio 1977, n. 29, che tutt'ora opera con rapporto di impiego temporaneo»

Pag. 20

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1989, n. 43.

Soppressione dell'azienda regionale per la gestione del centro elettronico (ARCEL)

Pag. 20

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1989, n. 44.

Promozione e valorizzazione delle zone matildiche dell'Emilia-Romagna

Pag. 21

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1989, n. 45.

Aggiornamenti in materia tributaria

Pag. 21

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1989, n. 46.

Adozione dello stemma e del gonfalone della regione Emilia-Romagna

Pag. 22

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1989, n. 47.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 4 settembre 1981, n. 28 sull'associazionismo dei produttori agricoli. Attuazione dell'art. 3 del regolamento del Consiglio delle Comunità europee del 15 giugno 1987, n. 1760

Pag. 22

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1989, n. 48.

Iniziative di promozione, integrazione e qualificazione dei servizi di trasporto pubblico

Pag. 23

LEGGE REGIONALE 8 gennaio 1990, n. 1.

Modifiche alla legge regionale 10 dicembre 1987, n. 40 concernente: «Norme in materia di partecipazione regionale in società consortili per la costruzione e la gestione di mercati agro-alimentari»

Pag. 24

LEGGE REGIONALE 8 gennaio 1990, n. 2.

Integrazione dell'art. 3 della legge regionale 4 aprile 1973, n. 20: «Interventi a sostegno delle cooperative agricole»

Pag. 24

LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1990, n. 3.

Contributi regionali agli operatori della pesca marittima per i danni subiti a causa di avverse condizioni ambientali

Pag. 24

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 1990, n. 4.

Rendiconto generale della regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 1988

Pag. 25

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 1990, n. 5.

Legge finanziaria regionale adottata, a norma dell'art. 13-bis della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31, in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1990 e del bilancio pluriennale 1990-1992

Pag. 25

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 1990, n. 6.

Bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna per l'anno finanziario 1990 e bilancio pluriennale 1990-1992

Pag. 31

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 5 settembre 1989, n. 25.

Variazioni al bilancio pluriennale 1989-1991 ed al bilancio di previsione per l'anno 1989 (primo provvedimento) e varie norme finanziarie e contabili.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 95 del 12 settembre 1989)

(Omissis).

90R0754

LEGGE REGIONALE 3 novembre 1989, n. 26.

Norme per il funzionamento del Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo del Friuli-Venezia Giulia.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 111 del 3 novembre 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo del Friuli-Venezia Giulia è integrato, ai fini di una maggiore funzionalità, da quattro membri supplenti, eletti dal Consiglio regionale, con voto limitato a due, i quali sono ammessi a tutte le sedute del Comitato stesso.

2. In caso di assenza o di impedimento dei componenti effettivi, i componenti supplenti concorrono a formare il numero legale, con diritto di voto deliberativo.

Art. 2.

1. Ai componenti del Comitato compete, per ogni giornata di effettiva partecipazione alle relative sedute, un gettone di presenza nella misura di lire 35.000.

2. Ai componenti del Comitato non residenti nel luogo ove si svolgono le sedute è dovuto, in aggiunta al gettone di presenza, il normale trattamento economico di missione previsto dalla vigente normativa per i Consiglieri regionali.

Art. 3.

1. Per gli oneri previsti dalla presente legge si fa fronte mediante i fondi stanziati per il funzionamento del Consiglio regionale al capitolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l'anno 1989.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 3 novembre 1989

BIASUTTI

89R1049

LEGGE REGIONALE 3 novembre 1989, n. 27.

Permuta di beni immobili tra la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ed il Ministero della difesa.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 111 del 3 novembre 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad acquistare alloggi costruiti o da costruire nel territorio del Comune di Gradisca d'Isonzo, su progetto, conforme ai vigenti strumenti urbanistici ed alle prescrizioni della legge 18 agosto 1978, n. 497, assentito dall'Autorità militare, sino alla concorrenza dell'importo di lire 2.800 milioni, e da cedere al Ministero della difesa in permuta con immobili localizzati nel territorio dei Comuni di S. Giorgio di Nogaro, Latisana e Precenico.

2. Per la determinazione del valore dei beni oggetto dell'operazione di permuta, si farà riferimento alla stima effettuata dall'Ufficio tecnico erariale competente, con l'incremento relativo a tutte le spese sostenute, e con l'esclusione degli oneri che possono costituire oggetto di successivo rimborso.

3. In relazione ad eventuali differenze fra i valori dei beni oggetto di permuta, determinati ai sensi del comma 2, le parti provvederanno ai relativi conguagli.

4. I beni immobili acquisiti in permuta dalla Regione Friuli-Venezia Giulia vengono ceduti a titolo gratuito ai Comuni nel cui territorio detti beni sono localizzati.

Art. 2.

1. Per le finalità previste dall'art. 1 è autorizzata la spesa di lire 2.800 milioni per l'anno 1989.

2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l'anno 1989, è istituito - alla Rubrica n. 7 - programma 0.6.1. - spese di investimento - Categoria 2.1. - Sezione XI - il capitolo 1361 (1.1.210.3.11.33.) con la denominazione «Spese per l'acquisto di alloggi costruiti o da costruire nel Comune di Gradisca d'Isonzo da cedere al Ministero della difesa in permuta di immobili localizzati nei comuni di San Giorgio di Nogaro, Latisana e Precenico» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 2.800 milioni per l'anno 1989.

3. All'onere di lire 2.800 milioni, in termini di competenza, si provvede con l'utilizzo - ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 - della quota di pari importo dell'avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1988 con il rendiconto generale per l'esercizio 1988, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1470 del 7 aprile 1989.

4. Sul precitato capitolo 1361 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 2.800 milioni, mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8842 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1989.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 3 novembre 1989

BIASUTTI

89R1050

LEGGE REGIONALE 20 novembre 1989, n. 28.

Agevolazione della formazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 117 del 21 novembre 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Per agevolare la formazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi, e loro varianti, non sorretta da leggi regionali di settore, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai comuni sovvenzioni nella misura massima del 100% della spesa ritenuta ammissibile per incarichi professionali necessari alla redazione degli elaborati anche non compresi nelle prestazioni urbanistiche.

2. Il finanziamento degli strumenti urbanistici di cui al comma 1 avviene sulla base di criteri generali fissati annualmente dalla Giunta regionale, che individua anche eventuali piani di interesse regionale o sovracomunale, sentita la competente Commissione consiliare.

Art. 2.

1. Le domande per la concessione delle sovvenzioni, corredate da un preventivo sommario di spesa, vanno presentate alla Direzione regionale della pianificazione territoriale entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge e, per gli anni successivi, entro il 30 aprile di ogni anno.

2. Il piano di ripartizione dei fondi disponibili è approvato dalla Giunta regionale.

3. Ai fini della concessione delle sovvenzioni, l'assessore regionale alla pianificazione territoriale comunica il termine, non superiore a due mesi, entro il quale va presentata la deliberazione esecutiva di affidamento dell'incarico professionale relativo al progetto urbanistico.

4. Nel provvedimento di concessione dei contributi viene fissato il termine entro il quale, pena la revoca dei finanziamenti stessi, vanno presentati gli strumenti urbanistici adottati e, ove necessario, già inviati alla Regione per l'approvazione.

Art. 3.

1. L'erogazione dei contributi concessi ha luogo in ragione del 90% ad elaborati adottati e regolarmente pervenuti alla Direzione regionale della pianificazione territoriale e in ragione del restante 10% ad elaborati approvati da parte del Presidente della Giunta regionale, ovvero, qualora lo strumento urbanistico oggetto della contribuzione regionale non sia soggetto ad approvazione regionale, successivamente all'intervenuta esecutività della deliberazione con la quale il Consiglio comunale si pronuncia sulle osservazioni od opposizioni, ovvero prende atto della loro mancata presentazione.

Art. 4.

1. In via di prima applicazione della presente legge i Comuni beneficiari di contributi concessi ai sensi della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 60, e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito dei programmi di intervento deliberati dall'amministrazione regionale nel corso degli esercizi finanziari 1987 e 1988 possono richiedere entro il termine previsto al comma 1 del precedente art. 2 l'integrazione della contribuzione relativamente alle spese riguardanti la redazione dell'indagine geologica prevista dalle vigenti leggi statali e regionali anche qualora gli strumenti urbanistici siano già stati adottati.

Art. 5.

1. È abrogata la legge regionale 22 dicembre 1971, n. 60, come modificata ed integrata con la legge regionale 29 agosto 1974, n. 46.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 1 e 4 fanno carico al capitolo 2020 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l'anno 1989, a fronte dello stanziamento già autorizzato con l'art. 4 della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 1.

3. La denominazione del precitato capitolo 2020 è sostituita dalla seguente: «Sovvenzioni a favore dei Comuni per la formazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 20 novembre 1989

BIASUTTI

90R0012

LEGGE REGIONALE 27 novembre 1989, n. 29.

Interventi per la prevenzione, la diagnosi e cura dell'A.I.D.S.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 120 del 29 novembre 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al fine di effettuare efficaci interventi di prevenzione rispetto alla sindrome da immunodeficienza acquisita, di seguito denominata A.I.D.S., con particolare attenzione alle categorie delle persone a rischio, e di diagnosi e cura nei confronti delle persone affette dalla predetta malattia, nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia, secondo le linee dei relativi programmi nazionali, l'amministrazione regionale è autorizzata a sostenere la spesa di lire 1.500 milioni per l'anno 1990.

2. Gli interventi di cui trattasi sono costituiti da:

a) azioni di informazione e di educazione sanitaria della popolazione;

b) potenziamento dei presidi che operano nell'ambito del Centro di riferimento oncologico di Aviano e dell'Ospedale S. Maria Maddalena di Trieste ai quali viene attribuita la qualifica di Centro di riferimento regionale limitatamente alle attività di prevenzione, diagnosi e cura dell'A.I.D.S., nonché dei Centri di riferimento provinciali di Trieste, Udine, Gorizia e Pordenone costituiti nell'ambito delle rispettive unità sanitarie locali;

c) iniziative di formazione e aggiornamento professionale degli operatori dei servizi socio-sanitari.

Art. 2.

1. Le azioni di informazione e di educazione sanitaria della popolazione e le iniziative di formazione e di aggiornamento professionale degli operatori sono attuate dall'amministrazione regionale direttamente o tramite soggetti pubblici e privati all'uopo convenzionati.

2. Per favorire la realizzazione di iniziative mirate nell'ambito degli interventi di cui al comma 1, l'amministrazione regionale è autorizzata a promuovere efficaci forme di collaborazione con le amministrazioni pubbliche interessate mediante stipulazione di protocolli di intesa. Sono ammessi al convenzionamento altresì i soggetti privati che abbiano specifica esperienza nel settore dell'informazione ed educazione sanitaria.

Il finanziamento delle convenzioni stipulate con soggetti privati non può superare il 50% dei finanziamenti stanziati per gli interventi di informazione e di educazione sanitaria della popolazione.

4. Sono riservate ai soggetti pubblici le iniziative di formazione e di aggiornamento professionale degli operatori che non siano direttamente attuate dall'amministrazione regionale.

5. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono approvate, con deliberazione della Giunta regionale, le direttive concernenti le modalità di effettuazione delle azioni e delle iniziative di cui al comma 1.

6. Qualora l'amministrazione regionale intenda affidare l'attuazione delle iniziative a soggetti pubblici e privati, la deliberazione di cui al comma 5 dovrà contenere le indicazioni circa i criteri e le procedure per la scelta dei medesimi in conformità delle vigenti disposizioni legislative statali e regionali.

Art. 3.

1. Presso la Direzione regionale della sanità è costituita la commissione regionale per la valutazione obbligatoria delle modalità e dei criteri relativi agli interventi di cui all'art. 1, comma 2, lettera a).

2. La Commissione è composta da sette membri eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a cinque nominativi e scelti fra soggetti particolarmente esperti nelle discipline sottoelencate e da rappresentanti di comunità e associazioni di volontariato:

- a) statistica sanitaria ed epidemiologia;
- b) microbiologia e profilassi delle malattie infettive;
- c) sociologia e psicologia;
- d) tossicodipendenze;
- e) comunicazioni sociali;
- f) comunità terapeutiche per la cura dei tossicodipendenti;
- g) associazioni di volontariato che perseguono la prevenzione e la lotta dell'A.I.D.S.

Art. 4.

1. Alla liquidazione delle spese conseguenti alla realizzazione delle azioni di informazioni e di educazione sanitaria e di iniziative di formazione e di aggiornamento professionale provvede la Direzione regionale della sanità secondo le modalità previste dalla vigente legislazione regionale e dal provvedimento di cui all'art. 2.

Art. 5.

1. Il potenziamento dei presidi di cui all'art. 1 ha luogo mediante trasferimento di fondi alle unità sanitarie locali competenti, al centro di riferimento oncologico di Aviano ed all'ospedale S. Maria Maddalena di Trieste per l'acquisto di attrezzature per i laboratori, per gli ambulatori, per i servizi immunotrasfusionali e per i reparti ospedalieri destinati ad accogliere i pazienti affetti da A.I.D.S. secondo i criteri di riparto che debbono essere stabiliti entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 6.

1. La giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione sull'evoluzione della malattia e sulla efficacia degli interventi adottati per combatterla e prevenirla.

Art. 7.

1. Al fine di acquisire i finanziamenti regionali dell'anno 1990 per il potenziamento dei presidi le unità sanitarie locali interessate, ed il centro di riferimento oncologico di Aviano e l'Ospedale S. Maria Maddalena

di Trieste debbono presentare alla Direzione regionale della sanità, entro trenta giorni dall'approvazione dei criteri di cui all'art. 5, apposita istanza corredata da deliberazione dell'ente, da una relazione illustrativa delle necessità di potenziamento e del relativo preventivo di spesa.

2. I finanziamenti sono concessi con decreto del direttore regionale della sanità ed erogati, in via anticipata, in misura pari al 90% dell'importo concesso, mentre il rimanente importo è liquidato ad avvenuto accertamento della realizzazione dell'iniziativa.

Art. 8.

1. Per le finalità previste dalle lettere a) e c) del comma 2, dell'art. 1, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale, per gli anni 1989-1991, è istituito — a decorrere dall'anno 1990 — alla Rubrica n. 17 - programma 2.1.3. - spese correnti - Categoria 1.4. - Sezione VIII - il capitolo 4474 (1.1.142.2.08.08) con la denominazione: «Spese per interventi di informazione e di educazione sanitaria della popolazione e iniziative di formazione e aggiornamento professionale degli operatori nei confronti delle persone affette da A.I.D.S.» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 350 milioni per l'anno 1990.

2. Per le finalità previste dalla lettera b) del comma 2, dell'art. 1, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991, è istituito — a decorrere dall'anno 1990 — alla Rubrica n. 17 - programma 2.1.3. - spese d'investimento - Categoria 2.3. - Sezione VIII - il capitolo 4492 (2.1.237.5.08.08) con la denominazione: «Finanziamenti alle unità sanitarie locali, al centro di riferimento oncologico di Aviano ed all'ospedale S. Maria Maddalena di Trieste per l'acquisto di attrezzature per laboratori, ambulatori, servizi immunotrasfusionali e reparti ospedalieri destinati ad accogliere pazienti affetti da A.I.D.S.» e con lo stanziamento in termini di competenza, di lire 1.150 milioni per l'anno 1990.

3. All'onere di lire 1.500 milioni si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 8841 dello stato di previsione della spesa precitato.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 27 novembre 1989

BIASUTTI

90R0013

LEGGE REGIONALE 28 novembre 1989, n. 30.

Sottoscrizione, da parte della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, di nuove azioni della Promotur S.p.a.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 120 del 29 novembre 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al fine di consentire la realizzazione di programmi di investimenti rivolti a promuovere lo sviluppo turistico delle aree montane del Friuli-Venezia Giulia, l'amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere, nel corso degli anni dal 1989 al 1998, nuove azioni della «Promotur S.p.a.», costituita in forza dell'art. 1 della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 56, per complessive lire 17.000 milioni.

2. La sottoscrizione delle nuove azioni della «Promotur S.p.a.» sarà effettuata tempo per tempo in relazione agli aumenti del capitale sociale deliberati dalla società medesima.

Art. 2.

1. Per le finalità di cui all'art. 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 17.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.500 milioni per l'anno 1989, e lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1998.

2. L'onere di lire 6.500 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli anni dal 1989 al 1991, fa carico al capitolo 1556 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l'anno 1989, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, ~~conseguentemente, elevato~~ di pari importo.

3. Gli oneri relativi agli anni 1992 al 1998 faranno carico ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.

4. L'onere di lire 3.500 milioni, in termini di competenza, previsto per l'anno 1989, trova copertura nella quota di pari importo, rimasta inutilizzata per la mancata operatività dell'art. 72 della legge regionale 5 settembre 1989, n. 25, della parte dell'avanzo finanziario — accertato al 31 dicembre 1988 con il rendiconto generale per l'esercizio 1988, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1470 del 7 aprile 1989 — considerata dal comma 1, lettera d), dell'art. 19 della legge regionale medesima. L'onere complessivo di lire 3.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991, trova copertura in pari quota delle disponibilità indicate, rispettivamente per ciascuno degli anni medesimi, ai commi 2 e 3 del già citato art. 19.

5. Sul precitato capitolo 1556 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 3.500 milioni, mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8842 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1989.

6. Nella tabella E-2-lettera b), riguardante le variazioni in aumento ai capitoli di spesa, in termini di cassa, approvate con l'art. 5 della precitata legge regionale n. 25/1989, viene stralciato il capitolo 1556 e lo stanziamento del capitolo 8842 viene modificato in L. 188.335.555.931.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 28 novembre 1989

BIASUTTI

90R0014

LEGGE REGIONALE 11 dicembre 1989, n. 31.

Interventi a sostegno dell'attività delle Università della terza età.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 125 del 12 dicembre 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Regione riconosce nell'attività delle Università della terza età un fattore di particolare rilievo per la promozione culturale e sociale degli anziani residenti nella regione Friuli-Venezia Giulia.

Art. 2.

1. In coerenza con le finalità enunciate nell'art. 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere sovvenzioni annue, a titolo di concorso nelle spese delle attività culturali istituzionali, alle Università della terza età della regione Friuli-Venezia Giulia, affiliate alle Associazioni nazionali delle Università della terza età.

2. Le sovvenzioni previste dal comma 1, per le attività culturali possono essere utilizzate per l'organizzazione di corsi, seminari e laboratori didattici, per redazione, stampa e diffusione di dispense relative ai corsi per viaggi di istruzione nelle altre regioni, connessi con l'attività didattica, per l'acquisto di libri, di riviste e di giornali.

3. Il programma dei corsi deve essere riservato, almeno in parte, alla conoscenza o ricerca della realtà culturale, storica, sociale ed economica della regione Friuli-Venezia Giulia.

Art. 3.

1. Sui programmi annuali predisposti dalle Università della terza età della regione esprime parere la Commissione regionale per la cultura - istituita con l'art. 5 della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68 - integrata da:

- a) i Presidenti, o loro delegati, delle Università della terza età aventi sede nei Comuni capoluogo della Regione Friuli-Venezia Giulia;
- b) due Presidenti, o loro delegati, di Università della terza età operanti a livello comprensoriale designati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'istruzione ed alla cultura.

Art. 4.

1. Le domande per la concessione delle sovvenzioni, previste dall'art. 2, devono pervenire alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura entro il mese di gennaio di ciascun anno e devono essere corredate, a pena di inammissibilità, dal programma dettagliato delle iniziative previste e dalla relazione sulla attività, nonché dal bilancio consuntivo e preventivo e dall'elenco delle cariche sociali.

2. Alla prima istanza va unita la documentazione sulla configurazione giuridica dell'associazione.

3. Per l'anno 1989 le domande di cui al comma 1 devono pervenire entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

1. Per la commisurazione e l'utilizzo delle sovvenzioni previste dalla presente legge, si applicano le disposizioni enunciate nell'art. 29 della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68, ad eccezione del termine per l'utilizzo e la rendicontazione di cui al quinto comma del medesimo articolo, che viene posticipato al 30 giugno.

Art. 6.

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Università della terza età contributi in conto capitale, nella misura massima del 90% della spesa riconosciuta ammissibile, per la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione, il completamento, l'attrezzatura e l'arredamento di sedi polifunzionali da destinare alle proprie attività.

2. Le relative domande di contributo devono essere presentate nei termini indicati dall'art. 5.

Art. 7.

1. Alle domande deve essere allegata, a pena di inammissibilità, la seguente documentazione:

- a) relazione descrittiva dello stato dell'immobile nonché della natura e dell'entità dei lavori da eseguire;
- b) preventivo sommario della spesa per l'esecuzione dei lavori medesimi, con l'indicazione dei mezzi di finanziamento;
- c) dichiarazione attestante i contributi eventualmente concessi dallo Stato o da altri enti pubblici per la medesima iniziativa;
- d) relazione dalla quale risultino l'uso attuale dell'immobile ed il programma di sviluppo che si intende realizzare.

2. Le modalità di erogazione dei contributi di cui all'art. 6 hanno luogo secondo le indicazioni contenute nei singoli decreti di concessione.

Art. 8.

1. In sede di prima applicazione della presente legge e comunque limitatamente agli interventi riguardanti l'anno 1989, sono ammissibili ai contributi di cui all'art. 6 pure i lavori di manutenzione straordinaria, ristrutturazione e completamento di sedi già eseguiti nel corso dell'anno medesimo.

Art. 9.

1. Con successivo provvedimento verrà disposto il trasferimento alle Amministrazioni provinciali delle funzioni previste dalla legge, in attuazione della normativa di cui alla legge regionale 9 marzo 1988, n. 10.

Art. 10.

1. Per le finalità previste dall'art. 2 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991.

2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 è istituito - a decorrere dall'anno 1990 - alla rubrica n. 19 - programma 2.4.3. - spese correnti - Categoria 1.6 - Sezione VI - il capitolo 5577 (1.1.162.2.06.06) con la denominazione «Sovvenzioni annue alle Università della terza età della regione per le spese di funzionamento e per lo svolgimento delle attività culturali istituzionali» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991.

3. Per le finalità previste dall'art. 6 è autorizzata la spesa complessiva di lire 800 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per l'anno 1989 e lire 150 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991.

4. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l'anno 1989, è istituito, - alla Rubrica n. 19 - programma 2.4.3. - spese d'investimento - Categoria 2.4. - Sezione VI - il capitolo 5597 (2.1.242.5.06.06) con la denominazione «Contributi in conto capitale alle Università della terza età della regione per la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione, il completamento, l'attrezzatura e l'arredamento di sedi funzionali da destinare alle proprie attività» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 800 milioni, suddiviso in ragione di lire 500 milioni per l'anno 1989 e lire 150 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991.

5. All'onere complessivo di lire 1.800 milioni si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 8860 dello stato di previsione precitato.

6. Ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 5577 viene inserito nell'elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.

7. Sul precitato capitolo 5597 viene altresì iscritto lo stanziamento di lire 500 milioni in termini di cassa, mediante storno, di pari importo, dal predetto capitolo 8860 dello stato di previsione della spesa.

Art. 11.

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 11 dicembre 1989

BIASUTTI

90R0015

LEGGE REGIONALE 11 dicembre 1989, n. 32.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, concernente: «Nuove norme di contabilità regionale».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 125 del 12 dicembre 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'art. 4 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, così come modificato con l'art. 73 della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8 e con l'art. 1 della legge regionale 22 dicembre 1986, n. 57, viene sostituito dal seguente:

«Art. 4.

Bilancio annuale di previsione

1. Le previsioni del bilancio annuale sono formulate in termini di competenza ed in termini di cassa.

2. Per ciascun capitolo di entrata e di spesa il bilancio indica:

a) l'ammontare presunto dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

b) l'ammontare presunto delle somme non impegnate alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce, da iscriverne, in quanto trasferite, in aumento delle spese che si prevede di impegnare di cui alla successiva lettera c);

c) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce;

d) l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nell'anno cui il bilancio si riferisce, senza distinzione tra operazioni in conto competenza ed in conto residui.

3. Tra le entrate e le spese di cui alla lettera c) del comma 2 è iscritto l'eventuale saldo finanziario, positivo o negativo, presunto al termine dell'esercizio precedente.

4. Tra le entrate di cui alla lettera d) del comma 2 è iscritto altresì l'ammontare presunto delle giacenze di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

5. Le previsioni di spesa di cui alle lettere c) e d) del comma 2 costituiscono il limite per le autorizzazioni rispettivamente di impegno e di pagamento».

Art. 2.

1. L'art. 9 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 viene soppresso.

Art. 3.

1. Il primo comma dell'art. 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, viene sostituito dal seguente:

«Entro il 30 giugno di ogni anno la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale apposito disegno di legge ai fini dell'assestamento del bilancio, mediante il quale si provvede all'aggiornamento degli elementi di cui alle lettere a) e b) del comma 2 ed al comma 3 dell'art. 4, nonché alle variazioni che si ritengono opportune, fermo restando comunque l'equilibrio del bilancio.».

Art. 4.

1. All'art. 13 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, è aggiunto il seguente comma:

«Con le modalità previste dal primo comma, l'Assessore alle finanze è altresì autorizzato a disporre il prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine delle somme necessarie,

in conseguenza di provvedimenti di organi giurisdizionali o del diniego di registrazione da parte della Corte dei conti, al ripristino di impegni di spesa — già oggetto di disimpegno in seguito ad atti di revoca, pronunce di decadenza ed altre cause ed eliminati dalle scritture contabili — e l'iscrizione delle somme stesse sui capitoli di spesa in relazione ai quali fu disposto il disimpegno, oppure, ove occorra, su corrispondenti capitoli da istituire contestualmente.»

Art. 5.

1. All'art. 19, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, dopo la parola «investimento» viene aggiunta la seguente locuzione: «o per la copertura del disavanzo finanziario».

2. All'art. 19, secondo comma, della citata legge regionale n. 10/1982 la locuzione «e di quelli eventualmente assunti per la copertura del disavanzo finanziario ai sensi del secondo comma del precedente art. 9» viene soppressa.

Art. 6.

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 11 dicembre 1989

BIASUTTI

90R0016

LEGGE REGIONALE 11 dicembre 1989, n. 33.

Garanzia fidejussoria alla «Promotur S.p.a.».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 125 del 12 dicembre 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al fine di mettere in grado la «Promotur S.p.a.» di perseguire efficacemente i propri fini statutari, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Società medesima garanzia fidejussoria sino alla concorrenza di lire 6 miliardi, a fronte degli oneri derivanti dall'assunzione della gestione e dell'acquisto dei beni strumentali destinati alle attività turistico-sportive di proprietà di enti locali e/o di aziende autonome di cura, soggiorno e turismo nei poli turistici delle aree montane.

2. Le modalità di concessione della garanzia sono disposte, a richiesta degli organi competenti della Società, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore alle finanze.

Art. 2.

1. Gli eventuali oneri derivanti dalla concessione della garanzia prevista dall'art. 1, fanno carico al capitolo 1212 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l'anno 1989, il cui stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, viene, conseguentemente, elevato di lire 1.000 milioni per l'anno 1989.

2. All'onere di lire 1.000 milioni, in termini di competenza, si provvede con l'utilizzo — ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 — della quota di pari importo dell'avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1988 con il rendiconto generale per l'esercizio 1988, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1470 del 7 aprile 1989.

3. All'onere di lire 1.000 milioni, in termini di cassa, si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8842 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1989.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 11 dicembre 1989

BIASUTTI

90R0017

LEGGE REGIONALE 11 dicembre 1989, n. 34.

Indennità di carica e trattamento di missione per i magistrati del Commissariato regionale per la liquidazione degli usi civici.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 125 del 12 dicembre 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Le indennità di carica previste dall'articolo 1 della legge regionale 29 ottobre 1988, n. 63, sono determinate nei seguenti nuovi importi annuali: L. 10.000.000 per il Commissariato; L. 8.000.000 per il Commissario aggiunto; L. 7.000.000 per l'Assessore.

Art. 2.

1. Il trattamento di dimissione per l'espletamento delle funzioni amministrative regionali a favore dei magistrati di cui all'articolo precedente, corrisposto nei casi e con le modalità previste per il personale regionale, è commisurato a quello dei componenti la Giunta regionale.

Art. 3.

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico al capitolo 155 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l'anno 1989 il cui stanziamento, in termini di competenza, viene elevato di lire 90 milioni, suddivisi in ragione di lire 30 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 1991.

2. Al predetto onere complessivo di 90 milioni si fa fronte mediante prelevamento dal capitolo 8840 del medesimo stato di previsione.

3. Il predetto capitolo 155 viene altresì impinguato, in termini di cassa, di lire 23 milioni mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8840 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1989.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 11 dicembre 1989

BIASUTTI

90R0018

LEGGE REGIONALE 11 dicembre 1989, n. 35.

Iniziativa per lo sviluppo dei traffici multimodali - Modificazioni dell'articolo 32 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 125 del 12 dicembre 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'articolo 32 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, è sostituito dal seguente:

«Art. 32.

Iniziativa per lo sviluppo dei traffici multimodali

1. Al fine di promuovere lo sviluppo dei traffici multimodali ed i relativi servizi riguardanti il trasporto delle merci interessanti il territorio della regione Friuli-Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere la costituzione e a partecipare al capitale sociale di una società per azioni, a prevalente partecipazione pubblica, di cui possono fare parte enti pubblici ed organismi privati, interessati al settore dei traffici».

Art. 2.

1. Per le finalità previste dall'articolo 32 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1989.

2. A tale fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l'anno 1989, è istituito - alla Rubrica n. 7 - programma 3.5.1. - spese d'investimento - Categoria 2.5. - Sezione IX - il capitolo 1560 (2.1.251.3.09.22) con la denominazione «Partecipazione al capitale sociale della costituenda società per azioni per lo sviluppo dei traffici multimodali» e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 100 milioni per l'anno 1989.

3. Al predetto onere di lire 100 milioni si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 8860 dello stato di previsione della spesa precitato.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 11 dicembre 1989

BIASUTTI

90R0019

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 1989, n. 36.

Ulteriori disposizioni in materia di tutela ambientale e paesaggistica.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 126 del 14 dicembre 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Interventi concernenti beni e località di cui all'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431

1. Per gli interventi che interessino i beni e le località di cui all'art. 1 della legge regionale 28 ottobre 1986, n. 42, le concessioni e le autorizzazioni edilizie rilasciate in applicazione degli strumenti urbanistici generali adeguati alle previsioni del Piano urbanistico regionale sostituiscono le autorizzazioni di cui all'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sempre che siano stati approvati gli strumenti urbanistici attuativi eventualmente previsti per i beni e le località oggetto dell'intervento.

2. Agli interventi concernenti i beni e le località di cui al comma 1, soggetti a concessione od autorizzazione edilizia, da realizzarsi nei comuni i cui strumenti urbanistici generali siano adeguati alle previsioni del P.U.R., in assenza degli strumenti urbanistici attuativi eventualmente previsti per i beni e le località oggetto dell'intervento, si applica l'art. 2.

3. Salvo quanto previsto al successivo comma 4, agli interventi non soggetti a concessione od autorizzazione edilizia che interessino i beni e le località di cui al precedente comma 1, si applica l'art. 3 della presente legge.

4. Gli interventi su beni e località di cui al comma 1 da realizzare nei comuni di cui all'art. 3 della legge regionale 28 ottobre 1986, n. 42, sono soggetti all'autorizzazione di cui all'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, da rilasciare con le modalità di cui al successivo art. 2.

Art. 2.

Interventi negli ambiti di tutela ambientale e nei parchi naturali

1. All'interno dei perimetri degli ambiti di tutela ambientale e dei perimetri dei parchi naturali, individuati dal Piano urbanistico regionale e dagli strumenti urbanistici generali adeguati alle previsioni dello stesso Piano, antecedentemente all'approvazione dei piani previsti dalla legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11, nonché relativamente ai beni e alle località di cui all'art. 1 della legge regionale 28 ottobre 1986, n. 42 nel caso previsto dal precedente art. 1, comma 2, gli interventi e le operazioni ammessi dalle vigenti normative urbanistiche, ivi compresi gli interventi di qualsiasi tipo sui corsi d'acqua, sono soggetti ad autorizzazione regionale secondo le modalità del presente articolo, fermo restando l'obbligo della concessione od autorizzazione edilizia.

2. L'autorizzazione regionale è rilasciata per gli interventi compatibili con la salvaguardia ambientale e che comunque non comportino un danno ambientale al territorio considerato.

3. Nelle aree di cui al comma 1, non sono soggetti all'autorizzazione regionale:

a) gli interventi da attuarsi nelle zone omogenee A e B degli strumenti urbanistici generali adeguati alla previsione del Piano urbanistico regionale, e nei comuni sprovvisti di strumenti urbanistici adeguati al predetto Piano, all'interno dei perimetri dei centri edificati, perimetrati ai sensi dell'art. 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

b) le operazioni ammesse dalle vigenti norme ed attinenti all'attività agricola, al taglio colturale del bosco, al taglio di diradamento, all'avviamento del bosco ceduo al governo ad altro fusto, ai tagli di utilizzazione boschiva, alla forestazione, alla riforestazione, agli interventi antincendio e di conservazione, escluse le opere di difesa forestale e di sistemazione idraulico-forestale, le piste forestali, le opere di bonifica fondiaria, ivi compresi i riordini fondiari;

c) gli interventi da attuarsi sull'esistente che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore dei manufatti;

4. Al rilascio delle autorizzazioni previste dal presente articolo provvede il direttore regionale della pianificazione territoriale, previo parere della commissione consultiva per i beni ambientali, di cui all'art. 2 della legge regionale 13 maggio 1988, n. 29.

5. Il provvedimento di rilascio o diniego dell'autorizzazione regionale è comunicato al comune interessato ai fini della vigilanza sul rispetto delle determinazioni assunte, incluse le eventuali prescrizioni prefissate con finalità di salvaguardia ambientale.

6. Qualora il sindaco accerti l'esecuzione di interventi od operazioni in assenza di autorizzazione regionale o non conformi alle prescrizioni in essa contenute, ordina l'immediata sospensione dei lavori, con contestuale diffida nei confronti dei responsabili a provvedere nel termine di sessanta giorni al ripristino dello stato dei luoghi ovvero a demolire o comunque rimuovere le opere non conformi.

7. Qualora i responsabili non ottemperino entro il termine di cui al comma 6, il sindaco dispone l'esecuzione d'ufficio a termini ed agli effetti di cui all'art. 20 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 e senza pregiudizio delle altre sanzioni.

8. Le disposizioni del presente articolo non trovano applicazione nei confronti dei beni soggetti a vincolo paesaggistico ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, disciplinati dal successivo art. 3.

Art. 3.

Interventi concernenti beni e località di cui agli articoli 1 e 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497

1. Con riguardo ai beni ed alle località sottoposti al vincolo delle bellezze naturali ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, rimangono di competenza regionale:

a) le autorizzazioni per nuovi interventi compresi gli ampliamenti di edifici che superino il 20% della volumetria esistente, o comunque superiori ai 100 mc;

b) le autorizzazioni relative ad interventi di qualsiasi tipo sui corsi d'acqua;

c) le ordinanze di cui all'art. 8 della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

d) le prescrizioni di cui all'art. 11 della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

e) i pareri di cui all'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

2. I provvedimenti previsti al comma 1, lettera c), sono emanati dalla Giunta regionale previo parere della commissione consultiva per i beni ambientali.

3. I provvedimenti di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 1 sono emanati dal direttore regionale della pianificazione territoriale, altresì previo parere della commissione consultiva per i beni ambientali.

4. Con riguardo ai beni ed alle località di cui al comma 1, le autorizzazioni per gli interventi diversi da quelli considerati ai precedenti commi vengono rilasciate dai comuni.

5. Fra le autorizzazioni suindicate si intendono comprese quelle previste dall'art. 14 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

6. Le autorizzazioni di cui ai commi 4 e 5 sono rilasciate dal sindaco, previo parere della commissione edilizia così come integrata secondo il disposto del successivo art. 5, e copia delle stesse, unitamente agli elaborati progettuali, va trasmessa sollecitamente alla direzione regionale della pianificazione territoriale ed al Ministero per i beni culturali ed ambientali ai sensi e per gli effetti dell'art. 82, nono comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come aggiunto dall'art. 1 del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.

Art. 4.

Opere da eseguirsi da parte di amministrazioni ed enti pubblici

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 82, decimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con riguardo alle opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, le autorizzazioni che riguardano le opere da eseguirsi da parte delle altre amministrazioni ed enti pubblici rimangono di competenza regionale.

Art. 5.

Integrazione delle commissioni edilizie comunali

1. Per l'espletamento dei compiti previsti dalla presente legge, i comuni sono tenuti ad adottare entro la data di cui all'art. 10, con deliberazione del consiglio comunale, soggetta al solo controllo di legittimità, una variante al regolamento edilizio vigente per l'integrazione della composizione della commissione edilizia comunale con membri esperti in materia di tutela ambientale e paesaggistica, in numero da uno a tre.

2. La commissione edilizia integrata si dota di criteri tecnici ai quali devono uniformarsi gli interventi e le operazioni da assentire da parte dei comuni ai sensi e per gli effetti dalla presente legge. A tal fine la Giunta regionale, sentita la competente commissione consultiva per i beni ambientali, impartirà apposite direttive.

Art. 6.

Ricognizione ed aggiornamento dei vincoli esistenti

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 82, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, l'Amministrazione regionale provvederà alla ricognizione degli effetti prodotti dai vincoli esistenti e posti ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, al fine di apportarvi eventuali modificazioni ed integrazioni.

2. Per le operazioni di ricognizione ed aggiornamento dei vincoli suindicati, l'Amministrazione regionale potrà avvalersi del supporto tecnico di esperti esterni previa stipulazione di contratti d'opera professionale.

Art. 7.

Abrogazione dell'art. 9 della legge regionale 3 dicembre 1985, n. 47

1. È abrogato l'art. 9 della legge regionale 3 dicembre 1985, n. 47.

Art. 8.

Sostituzione dell'art. 4 della legge regionale 13 maggio 1988, n. 29

1. L'art. 4 della legge regionale 13 maggio 1988, n. 29, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. — Approvazione di strumenti urbanistici nei quali siano compresi beni e località sottoposti a vincolo paesaggistico.

1. Le varianti agli strumenti urbanistici generali e gli strumenti urbanistici attuativi di cui agli articoli 41 e 43 della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45, nei quali siano compresi beni e località sottoposti al vincolo paesaggistico di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, rimangono soggetti alle procedure e modalità di approvazione di cui agli articoli 41, 42 e 43 della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45, previa assunzione da parte del comune, successivamente all'adozione dello strumento urbanistico, del parere della competente sezione del comitato tecnico regionale, da esprimersi, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 16, comma terzo, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, entro il termine di novanta giorni; il predetto parere ha effetti vincolanti limitatamente alle previsioni riguardanti i beni e le località sottoposti al vincolo paesaggistico di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497.»

Art. 9.

*Abrogazione dell'art. 5, comma 2,
della legge regionale 13 maggio 1988, n. 29*

1. È abrogato il comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 13 maggio 1988, n. 29.

Art. 10.

Decorrenza dell'efficacia dei commi 4, 5 e 6 dell'art. 3

1. Le disposizioni dell'art. 3, commi 4, 5 e 6, trovano applicazione a partire dal novantesimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 11.

Disposizioni finanziarie

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 6, comma 2, fanno carico al capitolo 852 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l'anno 1989, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 13 dicembre 1989

BIASUTTI

90R0020

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1989, n. 37.

Criteria per la fissazione degli orari di apertura e chiusura dei negozi e dei pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande.

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della regione Friuli-Venezia Giulia n. 129 del 19 dicembre 1989)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

NEGOZI ED ALTRE ATTIVITÀ DI VENDITA AL DETTAGLIO

Art. 1.

Orario

1. Gli orari di apertura e di chiusura dei negozi e degli altri esercizi di vendita al dettaglio sono determinati, per ciascuna circoscrizione comunale, con ordinanza motivata, dal sindaco del comune, tenuto conto delle esigenze dei consumatori, sentita la Commissione comunale per la disciplina del commercio fisso ed ambulante e le organizzazioni sindacali provinciali più rappresentative dei commercianti e dei lavoratori, ed avendo riguardo alle caratteristiche ed allo sviluppo della rete di vendita.

2. La determinazione degli orari deve uniformarsi ai seguenti criteri:

a) deve essere assicurata la chiusura totale nei giorni domenicali e festivi. Nelle festività infrasettimanali solo le rivendite di pane possono essere autorizzate ad effettuare l'apertura antimeridiana, limitatamente a questo genere;

b) l'orario complessivo settimanale di apertura è determinato fra un minimo di 30 ed un massimo di 44 ore. È fatta salva la facoltà dei commercianti di chiudere l'esercizio anche in deroga alla durata minima dell'orario settimanale per fatti aziendali o personali, quali l'effettuazione di inventario, le ferie annuali, malattia, lutto;

c) nell'ambito di una fascia oraria giornaliera stabilita dai sindaci tra le ore 7 e le ore 12, ciascun operatore commerciale ha facoltà di scegliere il proprio orario di apertura e di chiusura nel rispetto dell'orario complessivo settimanale;

d) la chiusura infrasettimanale obbligatoria è di una giornata, o di due mezze giornate, per il settore dell'alimentazione. Tale chiusura è facoltativa quando ricorra nella settimana un giorno festivo oltre la domenica. La chiusura infrasettimanale obbligatoria è stabilita come segue:

1) per il settore dei generi vari (non alimentari) l'intera giornata di lunedì;

2) per il settore dei generi alimentari: il lunedì pomeriggio ed il mercoledì pomeriggio;

3) per il settore dei beni strumentali, quali ferramenta, metalli, macchine utensili, articoli tecnici, motori e materiali per impianti e lavorazioni; materiali per l'edilizia e per impianti igienici, idraulici e da riscaldamento, pezzi di ricambio per auto-moto-cicli, materiale elettrico, pitture, colori e carte da parati: l'intera giornata del lunedì o l'intera giornata del sabato. Nelle località in cui la giornata di mercato coincida con la giornata di chiusura infrasettimanale dei negozi dello stesso settore merceologico e non possa essere spostata, il sindaco, sentita la Commissione comunale per la disciplina del commercio fisso ed ambulante e le organizzazioni sindacali provinciali più rappresentative dei commercianti e dei lavoratori, stabilisce la chiusura infrasettimanale in un'altra giornata. Qualora una festività infrasettimanale cada nella giornata di sabato, i negozi che effettuano la chiusura infrasettimanale totale o parziale il lunedì, possono rimanere aperti il lunedì immediatamente successivo alle due giornate festive consecutive, anziché quello precedente;

e) nel caso di più festività consecutive, i sindaci hanno la facoltà di determinare, limitatamente ai negozi del settore dell'alimentazione, l'apertura antimeridiana nel giorno domenicale o nei giorni festivi più idonei a garantire il servizio di rifornimento al pubblico;

f) per le categorie merceologiche del settore dell'alimentazione i sindaci possono autorizzare secondo gli usi locali un orario misto, continuato in alcuni giorni e spezzato nelle giornate prefestive, nel rispetto dell'orario complessivo settimanale;

g) i commercianti dovranno comunicare preventivamente ai sindaci l'orario prescelto, che diverrà esecutivo solo sette giorni dopo tale comunicazione, salvo eventuali contestazioni da parte dell'Amministrazione comunale.

3. In ogni negozio deve essere esposto un cartello — visibile dall'esterno — con l'indicazione dell'orario adottato e della giornata di chiusura infrasettimanale.

Art. 2.

Sperimentazione di nuove strutture di orario

1. Ai sindaci dei comuni siti nei territori classificati montani, che siano individuati ai sensi del comma 3, è data facoltà, per motivate esigenze di carattere sociale, economico, turistico o commerciale, di promuovere, con la procedura di cui all'art. 1, comma 1, sperimentazioni in materia di orario dei negozi in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 2.

2. Nel restante territorio regionale le sperimentazioni di cui al comma 1 non possono superare i 90 giorni all'anno né derogare ai disposti delle lettere a) e d) dell'art. 1, comma 2, né consentire l'apertura dei negozi per più di 10 ore giornaliera.

3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvederà, con propria deliberazione, sentita la competente Commissione del Consiglio regionale nonché le organizzazioni sindacali regionali più rappresentative dei commercianti e dei lavoratori:

- a) ad individuare i comuni di cui al comma 1;
- b) ad impartire direttive per il coordinamento delle iniziative sperimentali, in materia di orario dei negozi, del Consiglio regionale, tenuto conto delle esigenze dei consumatori, dei rapporti tra esigenze della grande e della piccola-media impresa per la qualificazione del settore distributivo, dei problemi e delle opportunità del settore nei territori montani.

Art. 3.

Località turistiche

1. Nelle località ad economia turistica, limitatamente ai periodi di maggiore afflusso turistico, i sindaci possono fissare l'orario di apertura e di chiusura dei negozi sia nei giorni feriali, sia in quelli domenicali e festivi, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 2.

2. Per località ad economia turistica si intendono i comuni o particolari zone degli stessi nei quali si registra nelle stagioni estiva ed invernale una consistente presenza di turismo residenziale.

3. Le località ad economia turistica e i periodi di maggior afflusso turistico nonché, ai fini del successivo art. 8, comma 2, i comuni il cui territorio è attraversato da flusso di traffico turistico eccezionale, sono individuati con deliberazione della Giunta regionale, tenuto anche conto della definizione degli ambiti turistici di cui alla legge regionale 11 agosto 1980, n. 34, sentita la competente Commissione del Consiglio regionale nonché le organizzazioni sindacali regionali più rappresentative dei commercianti e dei lavoratori.

Art. 4.

Sfera di applicazione

1. Gli esercenti la vendita al dettaglio, le cooperative, gli enti che svolgono un'attività di vendita al pubblico, gli ambulanti che esercitano l'attività di vendita in forma itinerante, gli spacci interni, le cooperative per soli soci e le aziende grossiste che svolgono attività di vendita a collettività, convivenze e utilizzatori finali muniti di partita I.V.A., le aziende agricole operanti nel settore della floricoltura e le imprese artigiane operanti nel settore agroalimentare con attività di vendita al pubblico riferita ai prodotti di propria produzione, devono rispettare l'orario determinato dal sindaco ai sensi dell'art. 1.

2. Per le aziende agricole e le imprese artigiane indicate al comma 1, il sindaco può disporre, su richiesta dei titolari, l'ampliamento dell'orario di apertura dell'attività di vendita, con le procedure di cui all'art. 1, comma 1, per un massimo di due ore giornaliere, anche in deroga al limite previsto dall'art. 1, comma 2, lettera b).

3. Son escluse dalla disciplina di cui alla presente legge: le rivendite di generi di monopolio, i negozi e gli esercizi di vendita interni ai campeggi, villaggi e complessi turistico-alberghieri, gli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali, le rivendite dei giornali, gli impianti stradali di distribuzione di carburante e gli esercizi alberghieri per le attività di vendita loro consentita.

4. Sono altresì escluse dalla disciplina della presente legge le imprese artigiane e le aziende agricole non rientranti nel comma 1 quando esercitano attività di vendita dei prodotti di propria produzione nei locali della azienda o in altri ad essi contigui.

Art. 5.

Attività particolari di vendita

1. Le rosticcerie e le pasticcerie anche se non munite di licenza di somministrazione, sono escluse dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 2, lettera a).

2. In deroga a quanto disposto dall'art. 1, comma 2:

a) la vendita di fiori può essere effettuata anche nelle ore antimeridiane della domenica e delle feste infrasettimanali;

b) in coincidenza di festività locali possono essere sospese, secondo le tradizioni locali, la chiusura domenicale e festiva, nonché la chiusura infrasettimanale, per non più di tre occasioni ogni anno;

c) nel periodo delle festività natalizie può essere sospesa la chiusura festiva domenicale ed infrasettimanale, per non più di tre occasioni ogni anno.

3. La deroga di cui al comma 2 è disposta dal sindaco con la procedura di cui all'art. 1, comma 1.

Art. 6.

Attività a carattere misto

1. Le attività miste soggette ad autorizzazione comunale o di pubblica sicurezza devono osservare l'orario previsto per l'attività prevalente da loro esercitata e che è accertata dal comune. In ogni caso è vietato un orario differenziato.

2. Le attività miste soggette parte ad autorizzazione comunale e parte a licenza di pubblico esercizio o licenza per la vendita di articoli di monopolio, nelle ore in cui si è prevista la chiusura dei negozi per gli articoli soggetti ad autorizzazione comunale, devono sospendere la vendita di tali articoli, ad eccezione del latte alimentare, se devono tenere aperto il negozio o l'esercizio per svolgere l'attività prevista dalle altre autorizzazioni.

CAPO II

PUBBLICI ESERCIZI PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Art. 7.

Orario

1. Gli orari di apertura e chiusura dei pubblici esercizi con attività di somministrazione di alimenti e bevande sono determinati, per ciascuna circoscrizione comunale, con ordinanza motivata, dal sindaco del comune, tenuto conto delle esigenze dei consumatori, sentita la commissione commercio integrata e le organizzazioni sindacali provinciali più rappresentative degli esercenti e dei lavoratori.

2. La determinazione degli orari dei pubblici esercizi deve uniformarsi ai seguenti criteri:

a) deve essere assicurata la chiusura di un'intera giornata di ogni settimana;

b) l'orario di apertura è fissato alle ore 7 e l'orario di chiusura alle ore 21;

c) nell'ambito dell'orario complessivo giornaliero stabilito dai sindaci, così come previsto al comma 1, ciascun esercente ha facoltà di anticipare l'orario di apertura antimeridiana a partire dalle ore 5 e di posticipare quello di chiusura non oltre le ore 2;

d) gli esercizi classificati nelle categorie di lusso, I, II e III, hanno facoltà di protrarre la chiusura alle ore 3;

e) rispetto all'orario obbligatorio complessivo giornaliero, ciascun esercente ha la facoltà di posticipare l'apertura e di anticipare la chiusura fino ad un massimo di ore una, nonché di effettuare una chiusura intermedia fino al limite massimo di ore due consecutive;

f) ai pubblici esercizi, per la somministrazione di pasti e bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte, è data la facoltà di ritardare l'apertura alle ore 11 e di ampliare la chiusura intermedia di cui alla lettera e) fino a quattro ore;

g) per i pubblici esercizi nei quali la somministrazione di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente all'esplicazione di attività di trattenimento e di svago l'orario di somministrazione non potrà eccedere quello autorizzato per l'intrattenimento.

3. In ogni esercizio pubblico si dovrà esporre un cartello, visibile dall'esterno, sul quale dovranno essere indicati l'orario giornaliero obbligatorio determinato dal sindaco e la giornata di chiusura obbligatoria.

4. È data facoltà di effettuare una ulteriore chiusura, fino ad una giornata settimanale, che procederà o seguirà consecutivamente quella obbligatoria. Chi intende avvalersi di tale facoltà deve darne preventiva comunicazione al sindaco. Anche tale chiusura dovrà, essere indicata nel cartello di cui al comma 3.

5. Il sindaco, per esigenze di carattere sociale, economico, turistico o commerciale, autorizza, con la procedura di cui al comma 1, le partecipazioni dell'orario di chiusura o anticipazioni dell'orario di apertura, riduzioni dell'orario complessivo giornaliero e sperimentazioni di nuove strutture di orario rispetto ai limiti indicati al comma 2.

Art. 8.

Località turistiche

1. Nelle località ad economia turistica previste dall'art. 3, i sindaci possono fissare l'orario di apertura e di chiusura dei pubblici esercizi, indipendentemente dalle disposizioni di cui all'art. 7.

2. Nelle località ad economia turistica e nei comuni il cui territorio è attraversato da flussi di traffico turistico eccezionale, di cui all'art. 3, così come individuati con deliberazione della Giunta regionale, il sindaco, sentite le organizzazioni provinciali maggiormente rappresentative degli esercenti, le organizzazioni dei lavoratori e gli enti turistici locali, può emanare ordinanza di deroga all'obbligo della chiusura settimanale per un periodo complessivamente non superiore a 180 giornate; tale periodo è elevato a 210 giornate per le località montane a doppia stagione.

Art. 9.

Esclusioni e deroghe

1. Non sono soggetti alla disciplina degli orari di cui alla presente legge gli esercizi pubblici posti nelle aree di servizio lungo le autostrade ed all'interno delle stazioni ferroviarie ed aeroportuali, nonché le aziende a carattere ricettivo con la somministrazione di cibi e bevande ai soli alloggiati.

2. Il sindaco può autorizzare particolari deroghe agli orari e alla chiusura settimanale obbligatoria, in occasione delle festività natalizie, tra il 1° e il 31 dicembre, di quelle di carnevale, nonché di festività e manifestazioni locali, in questo ultimo caso per non più di tre occasioni ogni anno.

Art. 10.

Attività a carattere misto

1. Per gli esercizi nei quali è esercitata, in forma mista, sia l'attività di ristorazione che quella di somministrazione di bevande, anche alcoliche, l'attività prevalente determina l'orario di apertura e chiusura. Il carattere di prevalenza è stabilito dall'esercente, che deve darne comunicazione al sindaco.

Art. 11.

Chiusura per ferie

1. I comuni promuovono, in accordo con le rappresentanze locali delle organizzazioni sindacali dei gestori dei pubblici esercizi e dei lavoratori dipendenti, le opportune iniziative affinché la chiusura facoltativa degli esercizi durante le ferie avvenga con criteri di gradualità e di equilibrata distribuzione sul territorio anche rispetto alla chiusura festiva ed a quella intermedia giornaliera, in modo da assicurare comunque l'apertura di almeno il 25 per cento degli esercizi destinati alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

2. In caso di mancato raggiungimento di accordi preventivi con le organizzazioni sindacali, il sindaco provvede a determinare la turnazione degli esercizi interessati all'apertura nei limiti di cui al comma 1.

Art. 12.

Sanzioni

1. Le contravvenzioni alle disposizioni del Capo I della presente legge ed alle ordinanze comunali di attuazione sono punite con la sanzione pecuniaria amministrativa i cui limiti minimi e massimi sono così determinati:

a) da L. 500.000 a L. 2.500.000 per le contravvenzioni alle disposizioni degli articoli 4, comma 2, lettere a), b) e c) e 6, commi 1 e 2;

b) da L. 250.000 a L. 1.250.000 negli altri casi.

2. Le contravvenzioni alle disposizioni del Capo II ed alle ordinanze comunali di attuazione sono punite con la sanzione pecuniaria amministrativa i cui limiti minimi e massimi sono così determinati:

a) da L. 250.000 a L. 1.000.000 per le contravvenzioni alle disposizioni dell'art. 7, comma 2, lettera a);

b) da L. 100.000 a L. 500.000 negli altri casi.

3. In caso di recidiva nella violazione delle disposizioni del Capo I è disposta altresì la chiusura dell'esercizio fino ad un massimo di 15 giorni.

4. In caso di recidiva nella violazione delle disposizioni del Capo II può altresì essere disposta la chiusura dell'esercizio fino ad un massimo di 15 giorni.

5. Per l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi precedenti si osservano le disposizioni della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 18 dicembre 1989

BIASUTTI

90R0021

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1989, n. 38.

Modifiche ed integrazioni della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25 (Contributi sugli interessi dei mutui contratti per la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento tecnologico degli stabilimenti industriali).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 129 del 19 dicembre 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'art. 1, secondo comma, della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, così come modificato dall'art. 40 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, dopo le parole «a ciò autorizzati a tasso corrente di mercato» l'inciso «, anche variabile,» è soppresso.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 18 dicembre 1989

BIASUTTI

90R0022

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1989, n. 39.

Partecipazione della Regione al progetto informativo agricolo «Agrivideotel 2». Modifiche alle leggi regionali 18 agosto 1980, n. 42, 20 novembre 1982, n. 80 e 2 maggio 1988, n. 26.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 133 del 27 dicembre 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Regione Friuli-Venezia Giulia, allo scopo di sperimentare nel proprio territorio l'applicazione e l'efficacia della telematica in agricoltura, partecipa nel triennio 1989-1991 al progetto informativo agricolo sperimentale denominato «Agrivideotel 2» rientrante nel servizio pubblico «Videotel» di cui al decreto 27 gennaio 1986 del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le relative spese ed a stipulare, a tal fine, le opportune convenzioni ed i relativi contratti.

3. La Giunta regionale provvede, sentita la Commissione consiliare competente, ad individuare gli utenti da allacciare per l'applicazione del progetto sperimentale di cui al comma 1.

4. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere nel triennio 1989-1991 agli utenti esterni una sovvenzione annua pari al 90 per cento delle spese di allacciamento, canoni, noleggio delle apparecchiature e comunque relative all'utilizzazione del sistema. Detta sovvenzione non potrà comunque essere superiore a lire 2 milioni annui per utente.

Art. 2.

1. All'art. 4, comma 1, della legge regionale 18 agosto 1980, n. 42, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 13 marzo 1989, n. 12, dopo le parole «opere di miglioramento fondiario» sono inserite le parole «ivi compresi gli interventi a seguito degli eventi sismici verificatisi nel 1976».

Art. 3.

1. All'articolo 4, comma 2, della legge regionale 18 agosto 1980, n. 42, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 13 marzo 1989, n. 12, con il termine «bestiame» si intendono tutte le specie animali allevate.

Art. 4.

1. All'articolo 5, primo comma, lettera d), della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, come modificato dall'ultimo comma dell'articolo 2 della legge regionale 19 giugno 1985, n. 25, le parole «in essere alla data del 31 dicembre 1984» sono sostituite dalle parole «in essere alla data del 31 dicembre 1986».

Art. 5.

1. All'articolo 67, comma 1, della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, la parola «biennio» è sostituita dalla parola «triennio».

Art. 6.

1. Per le finalità previste dall'articolo 1, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di lire 600 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 1991.

2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l'anno 1989, è istituito - alla Rubrica n. 23 - programma 3.1.7. - spese d'investimento - Categoria 2.2 - Sezione X - il capitolo 6771 (2.1.220.5.10.10) con la denominazione «Spese per la partecipazione al progetto informativo «Agrivideotel 2» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 600 milioni, suddiviso in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 1991.

3. Al predetto onere di lire 600 milioni si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 8841 dello stato di previsione precitato.

4. Sul precitato capitolo 6771 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 200 milioni, mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8842 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1989.

Art. 7.

1. Per le finalità previste dall'art. 1, comma 4, è autorizzata la spesa complessiva di lire 210 milioni, suddivisa in ragione di lire 70 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 1991.

2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l'anno 1989, è istituito - alla Rubrica n. 23 - programma 3.1.7. - spese correnti - Categoria 1.6 - Sezione X - il capitolo 6718 (2.1.163.2.10.10) con la denominazione «Sovvenzioni a favore di utenti esterni all'Amministrazione regionale per le spese relative all'utilizzazione del sistema sperimentale «Agrivideotel 2» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 210 milioni, suddiviso in ragione di lire 70 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 1991.

3. Al predetto onere di lire 210 milioni si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 8841 dello stato di previsione precitato.

4. Sul precitato capitolo 6718 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 70 milioni, mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8842 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1989.

Art. 8.

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 27 dicembre 1989

BIASUTTI

90R0134

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1989, n. 40.

Norme per l'attuazione del Programma Integrato Mediterraneo (P.I.M.) per la laguna di Marano e Grado.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 133 del 27 dicembre 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

NORME PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA INTEGRATO MEDIANTE PER LA LAGUNA DI MARANO E GRADO

Art. 1.

Partecipazione della Regione al P.I.M.

1. La Regione partecipa all'attuazione del Programma Integrato Mediterraneo per le zone dell'Adriatico settentrionale, in seguito denominato P.I.M. o Programma, approvato dalla Commissione delle

Comunità Europee con decisione del 22 luglio 1988, n. 88/464/CEE ai sensi del Regolamento (CEE) n. 2088/85 del Consiglio del 23 luglio 1985, secondo quanto previsto nel contratto di programma sottoscritto il 28 luglio 1988 dalla Commissione delle Comunità Europee, dal Governo italiano e dalle Regioni Friuli-Venezia Giulia, Veneto ed Emilia-Romagna.

2. Il P.I.M. si compone di quattro sottoprogrammi, ciascun sottoprogramma si articola in misure, che si attuano mediante progetti. L'Amministrazione regionale è impegnata in particolare a realizzare gli interventi previsti nelle misure del sottoprogramma «zone lagunari tra il Tagliamento e la laguna di Grado» e a partecipare sull'attuazione delle misure d'interesse interregionale ricomprese nei quattro sottoprogrammi in cui si specifica il P.I.M.

3. Con le modalità previste dall'articolo 14 della legge regionale 31 gennaio 1989, n. 6 la Giunta regionale approva i progetti attuativi del P.I.M. e autorizza la relativa spesa, quando questa sia a carico del bilancio regionale.

4. La Regione promuove tutte le iniziative idonee ad assicurare la compatibilità dei progetti attuativi del Programma con le esigenze di tutela dell'ambiente lagunare. A tal fine tutti i progetti che hanno un impatto sul territorio sono sottoposti all'esame della Commissione consultiva per i beni ambientali, di cui alla legge regionale 13 maggio 1988, n. 29.

Art. 2.

Struttura organizzativa

1. La Direzione regionale degli affari comunitari e rapporti esterni, nell'ambito delle competenze stabilite dalla legge regionale 1° marzo 1988, n. 7 e dalla legge regionale 31 gennaio 1989, n. 6, promuove gli atti e le iniziative necessari per la realizzazione del Programma; assicura il coordinamento degli uffici regionali competenti per settore e collabora con essi per dare attuazione agli interventi previsti dal P.I.M.; cura, in collaborazione con le Direzioni regionali indicate ai commi successivi, la realizzazione e la gestione del sistema di monitoraggio del P.I.M. previsto dal Regolamento (CEE) n. 2088/85 del 23 luglio 1985 e dal contratto di programma di cui all'art. 1; provvede agli adempimenti necessari all'attività del Comitato amministrativo del P.I.M., istituito con il medesimo contratto di programma e secondo quanto previsto dallo stesso.

2. Alla realizzazione dei progetti compresi nella misura relativa alla sistemazione idraulica della laguna di Marano e Grado e alla difesa delle aree vallive e lagunari provvedono, secondo le rispettive competenze, la Direzione regionale dell'agricoltura, la Direzione regionale dell'ambiente e la Direzione regionale della viabilità e dei trasporti.

3. La Direzione regionale dell'industria, d'intesa con la Direzione regionale dell'agricoltura, dà attuazione alle misure in materia di molluschicoltura, vallicoltura, ricerca applicata e promozione dell'organizzazione commerciale previste dal P.I.M., con particolare riguardo a quanto disposto dagli articoli 4, 6 e 8 della presente legge.

4. La Direzione regionale della formazione professionale cura la realizzazione degli interventi previsti alla misura concernente la formazione professionale degli operatori dall'acquicoltura.

Art. 3.

Opere di sistemazione idraulica e di difesa della laguna di Marano e Grado

1. L'Amministrazione regionale provvede, con il contributo finanziario della Comunità Europea e dello Stato, alla realizzazione delle opere di sistemazione idraulica e di difesa delle valli da pesca nella laguna di Marano e Grado previsti dal P.I.M.

2. Per l'esecuzione delle opere di cui al primo comma, si applicano le disposizioni della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, in quanto compatibili con il citato Regolamento (CEE) n. 2088/85.

3. Per la realizzazione di progetti di cui all'art. 2, comma secondo, di competenza della Direzione regionale dell'ambiente e della Direzione regionale dell'agricoltura è autorizzata la spesa complessiva di lire 24.500 milioni per gli anni dal 1989 al 1993, così suddivisa tra gli anni e tra i settori di intervento relativi:

a) lire 10.000 milioni suddivisi in ragione di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990 e lire 4.000 milioni per l'anno 1991, per i progetti da realizzare nel settore ambientale;

b) lire 14.500 milioni, suddivisi in ragione di lire 7.400 milioni per l'anno 1989, lire 1.800 milioni per l'anno 1990, lire 1.700 milioni per l'anno 1991, lire 2.600 milioni per l'anno 1992 e lire 1.000 milioni per l'anno 1993, per i progetti da realizzare nel settore agricolo.

4. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l'anno 1989, sono istituiti i seguenti capitoli:

a) alla Rubrica n. 11 - programma 1.2.1. - spese di investimento - Categoria 2.1. - Sezione X - i capitoli:

capitolo 2497 (2.1.210.5.10.29.) con la denominazione: «Spese per la realizzazione di opere di sistemazione idraulica della laguna di Marano e di Grado previste dal Programma Integrato Mediterraneo, in attuazione del Regolamento C.E.E. n. 2088 del 23 luglio 1985 - fondi regionali, e con lo stanziamento complessivo di lire 2.885 milioni, suddiviso in ragione di lire 823 milioni per l'anno 1989, lire 884 milioni per l'anno 1990 e lire 1.178 milioni per l'anno 1991;

capitolo 2498 (2.1.210.5.10.29.) con la denominazione: «Spese per la realizzazione di opere di sistemazione idraulica della laguna di Marano e di Grado previste dal Programma Integrato Mediterraneo, in attuazione del Regolamento C.E.E. n. 2088 del 23 luglio 1985 - quota C.E.E., linea 551 — » e con lo stanziamento complessivo di lire 2.115 milioni, suddiviso in ragione di lire 677 milioni per l'anno 1989, lire 616 milioni per l'anno 1990 e lire 822 milioni per l'anno 1991;

capitolo 2499 (2.1.210.5.10.29.) con la denominazione: «Spese per la realizzazione di opere di sistemazione idraulica della laguna di Marano e di Grado previste dal Programma Integrato Mediterraneo, in attuazione del Regolamento C.E.E. n. 2088 del 23 luglio 1985 - finanziato con contrazione di mutuo» e con lo stanziamento complessivo di lire 5.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990 e lire 2.000 milioni per l'anno 1991;

b) alla Rubrica n. 23 - programma 3.1.1. - spese di investimento - Categoria 2.1. - Sezione X - i capitoli:

capitolo 6295 (2.1.210.5.10.29.) con la denominazione: «Spese per la realizzazione delle opere di difesa e di vivificazione delle acque nelle aree vallive e lagunari previste dal Programma Integrato Mediterraneo, in attuazione del Regolamento C.E.E. n. 2088 del 23 luglio 1985 - fondi regionali, e con lo stanziamento complessivo di lire 3.101 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.085 milioni per l'anno 1989, lire 530 milioni per l'anno 1990 e lire 486 milioni per l'anno 1991;

capitolo 6296 (2.1.210.5.10.29.) con la denominazione: «Spese per la realizzazione delle opere di difesa e di vivificazione delle acque nelle aree vallive e lagunari previste dal Programma Integrato Mediterraneo, in attuazione del Regolamento C.E.E. n. 2088 del 23 luglio 1985 - quota C.E.E., linea 551 — », e con lo stanziamento complessivo di lire 2.399 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.615 milioni per l'anno 1989, lire 370 milioni per l'anno 1990 e lire 414 milioni per l'anno 1991;

capitolo 6297 (2.1.210.5.10.29.) con la denominazione: «Spese per la realizzazione delle opere di difesa e di vivificazione delle acque nelle aree vallive e lagunari previste dal Programma Integrato Mediterraneo, in attuazione del Regolamento C.E.E. n. 2088 del 23 luglio 1985 - finanziato con contrazione di mutuo», e con lo stanziamento complessivo di lire 5.400 milioni, suddiviso in ragione di lire 3.700 milioni per l'anno 1989, lire 900 milioni per l'anno 1990 e lire 800 milioni per l'anno 1991;

5. Al predetto onere complessivo di lire 20.900 milioni si provvede come segue:

a) per lire 135 milioni, relativi all'anno 1989, mediante prelievo di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l'anno 1989 (Rubrica n. 28 - Partita n. 17 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi), corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1988, e trasferita con decreto dell'Assessore alle finanze n. 19 del 16 marzo 1989;

b) per complessive lire 2.346 milioni, di cui lire 105 milioni relativi all'anno 1989, lire 657 milioni relativi all'anno 1990 e lire 1.584 milioni relativi all'anno 1991, mediante prelievo di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l'anno 1989 (Rubrica n. 28 - Partita n. 4 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi);

c) per complessive lire 2.803 milioni, relativi all'anno 1989, con l'utilizzo — ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 — della quota di pari importo dell'avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1988 con il rendiconto generale per l'esercizio 1988, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1470 del 7 aprile 1989;

d) per complessive lire 837 milioni, di cui lire 757 milioni relativi all'anno 1990, lire 80 milioni relativi all'anno 1991, mediante i rientri, per pari importo delle anticipazioni concesse ai sensi dell'articolo 4, comma 1, che affluiranno ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 4;

e) per complessive lire 4.379 milioni, di cui lire 2.157 milioni relativi all'anno 1989, lire 986 milioni relativi all'anno 1990 e lire 1.236 milioni relativi all'anno 1991, con l'assegnazione di pari importo disposta a tal fine dalla C.E.E. sulla speciale linea di bilancio n. 551; f) per complessive lire 10.400 milioni con il ricavato dall'assunzione del mutuo autorizzato con l'articolo 10.

6. Sui precitati capitoli 2497, 2498, 6295 e 6296 vengono altresì iscritti gli stanziamenti, in termini di cassa, a fianco di ciascuno qui di seguito indicati:

- sul capitolo 2497 lo stanziamento di lire 823 milioni;
- sul capitolo 2498 lo stanziamento di lire 677 milioni;
- sul capitolo 6295 lo stanziamento di lire 2.085 milioni;
- sul capitolo 6296 lo stanziamento di lire 1.615 milioni.

7. All'onere complessivo di lire 5.200 milioni, in termini di cassa, si provvede, per lire 1.340 milioni, con l'entrata di pari importo che affluirà sul capitolo 499 dello stato di previsione dell'entrata istituito con l'articolo 9, comma 1, e, per lire 3.860 milioni, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 «Fondo riserva di cassa» del precitato stato di previsione della spesa.

8. Le quote autorizzate per gli anni 1992 e 1993 per i progetti da realizzare nel settore agricolo faranno carico ai capitoli del bilancio per gli anni medesimi, corrispondenti a quelli seguenti, per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

capitolo 6295 per lire 2.186 milioni per l'anno 1992 e lire 1.000 milioni per l'anno 1993. Alla relativa copertura si provvederà, per lire 585 milioni relativi all'anno 1993, con i rientri, per pari importo, delle anticipazioni concesse ai sensi dell'articolo 4, comma 1, che affluiranno ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 4, e, per le restanti complessive lire 2.601 milioni, con la cessazione, per l'ammontare di lire 2.186 milioni, corrispondente all'onere per l'anno 1992, delle seguenti spese:

per lire 1.000 milioni con la cessazione del limite di impegno autorizzato con l'articolo 30 della legge regionale 28 gennaio 1987, n. 3;

per lire 500 milioni con la cessazione del limite di impegno autorizzato con l'articolo 39 della citata legge regionale n. 3/1987;

per lire 686 milioni con la cessazione, per pari importo, di parte del limite di impegno di lire 800 milioni autorizzato con l'articolo 9 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 25, e successivamente ridotto di lire 84.900.000 con la legge regionale 30 gennaio 1985, n. 9;

capitolo 6296 per lire 414 milioni per l'anno 1992, cui si provvederà con l'assegnazione di pari importo disposta a tal fine dalla C.E.E. sulla speciale linea di bilancio n. 551.

9. Per l'iscrizione nel bilancio regionale, nel caso previsto dall'articolo 9, comma 4, dell'assegnazione disposta dallo Stato — a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie istituito con l'articolo 5, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183 — per la realizzazione delle opere di sistemazione idraulica e di difesa e di vivificazione delle acque nelle valli da pesca nella laguna di Marano e Grado previste dal Programma Integrato Mediterraneo, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991, e del bilancio per l'anno 1989, sono istituiti «per memoria» i seguenti capitoli:

a) alla Rubrica n. 11 - programma I.2.1. - spese di investimento — Categoria 2.1. - Sezione X - il capitolo 2500 (2.1.210.5.10.29) con la denominazione: «Spese per la realizzazione delle opere di sistemazione idraulica della laguna di Marano e Grado previste dal Programma Integrato Mediterraneo, in attuazione del Regolamento C.E.E. n. 2088 del 23 luglio 1985 - fondi statali»;

b) alla Rubrica n. 23 - programma 3.1.1. - spese di investimento - Categoria 2.1. - Sezione X - il capitolo 6298 (2.1.210.5.10.29) con la denominazione: «Spese per la realizzazione delle opere di difesa e di vivificazione delle acque nelle aree vallive e lagunari previste dal Programma Integrato Mediterraneo, in attuazione del Regolamento C.E.E. n. 2088 del 23 luglio 1985 - fondi statali».

Art. 4.

Anticipazioni di contributo comunitari e statali per progetti di vallicoltura e molluschicoltura

1. Al fine di agevolare la realizzazione dei progetti di vallicoltura e molluschicoltura finanziati congiuntamente dalla Comunità Europea e dallo Stato, in base al Regolamento (C.E.E.) n. 4028/86 del Consiglio del 18 dicembre 1986, nell'ambito del P.I.M. l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, su richiesta del beneficiario, un'anticipazione dell'80% dell'ammontare del contributo assegnato. Tale anticipazione sarà erogata in due rate di pari importo: la prima, ad avvenuto avvio, opportunamente certificato, dei lavori previsti dal progetto approvato dalla Comunità Europea; la seconda quando il progetto sia stato realizzato per almeno il 60% in termini di spesa ammessa a contributo, a condizione che il beneficiario abbia presentato domanda di pagamento parziale ai sensi del Regolamento (C.E.E.) n. 1116/88 della Commissione, del 20 aprile 1988.

2. La concessione dell'anticipazione sarà disposta dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'industria, di concerto con l'Assessore all'agricoltura.

3. Il beneficiario è tenuto a rimborsare le somme ottenute a titolo di anticipazione, in un'unica soluzione, o per quote nel caso di pagamento parziale ai sensi del citato Regolamento n. 1116/88, e senza maggiorazioni, entro 15 giorni dalla riscossione del contributo o del pagamento parziale. In caso di ritardato pagamento sarà applicato un interesse di mora pari al tasso netto di Tesoreria praticato nello stesso periodo.

4. In caso di mancata attuazione, anche parziale, del progetto l'Amministrazione regionale procederà al recupero delle somme anticipate con la maggiorazione di un importo pari al tasso netto di tesoreria praticato, tempo per tempo, nel periodo intercorso tra la data dell'erogazione e la data del recupero.

5. L'Amministrazione regionale, in sede di concessione dell'anticipazione, può richiedere al beneficiario la prestazione di idonea garanzia fidejussoria o polizza assicurativa.

6. Per la concessione delle anticipazioni previste dal presente articolo, è autorizzata la spesa complessiva di lire 5.422 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.895 milioni per l'anno 1989, lire 1.357 milioni per l'anno 1990 e lire 585 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.

7. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l'anno 1989, è istituito, alla Rubrica n. 24 - programma 3.2.7. - spese di investimento Categoria 2.6 - Sezione X - il capitolo 7662 (2.1.264.5.10.14) con la denominazione: «Anticipazioni dei contributi comunitari e statali per la realizzazione, ai sensi del Regolamento C.E.E. n. 4028/1986, di impianti di molluschicoltura e di vallicoltura nell'ambito del Programma Integrato Mediterraneo» e con lo stanziamento complessivo di lire 4.837 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.895 milioni per l'anno 1989, lire 1.357 milioni per l'anno 1990 e lire 585 milioni per l'anno 1991.

8. Al predetto onere complessivo di lire 4.837 milioni si provvede come segue:

a) per lire 1.000 milioni, relativi all'anno 1989, mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l'anno 1989 (Rubrica n. 28 - Partita n. 4 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi), corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1988, e trasferita con decreto dell'Assessore alle finanze n. 15 del 16 febbraio 1989;

b) per lire 1.895 milioni, relativi all'anno 1989, mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l'anno 1989 (Rubrica n. 28 - Partita n. 4 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi);

c) per lire 1.942 milioni mediante i rientri, per pari importo, delle anticipazioni concesse ai sensi del comma 1, che affluiranno ai sensi del comma 3.

9. Sul precitato capitolo 7662 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.448 milioni, al cui onere si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 «Fondo di riserva di cassa» del precitato stato di previsione.

10. La quota di lire 585 milioni, autorizzata per l'anno 1992, farà carico al corrispondente capitolo del bilancio per l'anno medesimo. Alla copertura della stessa si provvederà mediante i rientri, per pari importo, delle citate anticipazioni.

11. Per l'acquisizione al bilancio regionale dei rientri, previsti dal comma 3, delle anticipazioni di cui al comma 1, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991, e del bilancio per l'anno 1989, è istituito al titolo IV - Categoria 4.3. - il capitolo 1539 (4.3.6) con la denominazione: «Rientri delle anticipazioni dei contributi comunitari e statali concesse per agevolare la realizzazione dei progetti di vallicoltura e di molluschicoltura finanziati dalla Comunità Europea in base al Regolamento C.E.E. 18 dicembre 1986, n. 4028» e con lo stanziamento complessivo di lire 4.252 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.895 milioni per l'anno 1990 e di lire 1.357 milioni per l'anno 1991.

12. I rientri relativi agli anni 1992 e 1993 affluiranno al corrispondente capitolo del bilancio per gli anni medesimi nella misura di lire 585 milioni ciascuno.

Art. 5.

Zone escluse dagli interventi

1. In considerazione dell'eccezionale importanza naturalistica dell'area interessata al P.I.M., con decreto del Presidente della Giunta regionale da emanarsi, sentita la competente Commissione consiliare, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, saranno individuate, nell'ambito delle valli lagunari, le zone in cui vietare ulteriori interventi di infrastrutturazione finalizzati alla produzione ittica.

Art. 6.

Ricerca applicata in acquacoltura

1. L'Amministrazione regionale concorre con la Comunità europea al finanziamento del programma pluriennale di ricerche previsto dal P.I.M. assicurando, con i propri fondi di bilancio e con le corrispondenti assegnazioni comunitarie, la copertura delle spese relative all'attuazione dei singoli progetti nella misura massima:

- del 50% se proposti da imprese od organismi associativi privati;
- del 70% se proposti da enti, organismi, società a partecipazione mista, pubblica e privata;
- del 100% se proposti da istituti universitari ed enti pubblici.

2. La Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico di cui all'articolo 18, comma 3 della legge regionale 13 giugno 1988, n. 46, e con le modalità di cui all'articolo 1, comma 3 della presente legge approva il programma delle ricerche da effettuare e autorizzare la spesa concernente i singoli progetti.

3. In relazione all'estensione temporale del P.I.M. possono essere autorizzati progetti di ricerca di durata pluriennale e, conformemente al piano di finanziamento previsto dal P.I.M. stesso, ammesso a contributo spese effettuate posteriormente al 1° gennaio 1988. Può altresì, essere autorizzata l'erogazione di anticipazioni sulla quota annuale del contributo concesso nella misura dell'80% se a favore di istituti universitari ed enti pubblici e del 30% se a favore di enti, organismi e società a partecipazione mista.

4. Per i progetti di durata pluriennale ed articolati in più fasi, ciascuna delle quali assicuri di per sé dei risultati immediatamente utilizzabili in relazione agli obiettivi del programma di ricerca, possono essere disposti, sulla base di idonea rendicontazione, pagamenti in acconto in misura non superiore allo stato di avanzamento della ricerca.

5. Per le finalità previste dal presente articolo, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.651 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per l'anno 1989, lire 635 milioni per l'anno 1990 e lire 758 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.

6. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l'anno 1989, sono istituiti, alla Rubrica n. 24 - programma 3.2.7. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - i seguenti capitoli:

capitolo 7663 (2.1.238.5.10.14.) con la denominazione: «Finanziamento del programma di ricerca applicata in acquacoltura nell'ambito del Programma Integrato Mediterraneo, in attuazione del

Regolamento C.E.E. n. 20.88 del 23 luglio 1985 - fondi regionali», e con lo stanziamento complessivo di lire 793 milioni, suddiviso in ragione di lire 210 milioni per l'anno 1989, lire 265 milioni per l'anno 1990 e lire 318 milioni per l'anno 1991;

capitolo 7664 (2.1.238.5.10.14.) con la denominazione: «Finanziamento del programma di ricerca applicata in acquacoltura nell'ambito del Programma Integrato Mediterraneo, in attuazione del Regolamento C.E.E. n. 2088 del 23 luglio 1985 - quota C.E.E., linea 551», e con lo stanziamento complessivo di lire 1.100 milioni, suddiviso in ragione di lire 290 milioni per l'anno 1989, lire 370 milioni per l'anno 1990 e lire 440 milioni per l'anno 1991.

7. Al predetto onere complessivo di lire 1.893 milioni si provvede come segue:

a) per lire 210 milioni, relativi all'anno 1989, con l'utilizzo — ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 — della quota di pari importo dell'anno finanziario accertato al 31 dicembre 1988 con il rendiconto generale per l'esercizio 1988, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1470 del 7 aprile 1989;

b) per complessive lire 583 milioni mediante i rientri, per pari importo, delle anticipazioni concesse ai sensi dell'art. 4, comma 1, che affluiranno ai sensi del comma 3 del medesimo art. 4;

c) per complessive lire 1.100 milioni con l'assegnazione di pari importo disposta a tal fine dalla C.E.E. sulla speciale linea di bilancio n. 551.

8. Sui precitati capitoli 7663 e 7664 vengono altresì iscritti gli stanziamenti, in termini di cassa, a fianco di ciascuno dei quali di seguito indicati:

sul capitolo 7663 lo stanziamento di lire 105 milioni;

sul capitolo 7664 lo stanziamento di lire 145 milioni.

9. All'onere complessivo di lire 250 milioni, in termini di cassa, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 «Fondo riserva di cassa» del precitato stato di previsione.

10. Le quote autorizzate per l'anno 1992 faranno carico ai capitoli del bilancio per l'anno medesimo, corrispondenti a quelli seguenti, per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

capitolo 7663 per lire 317 milioni, cui si provvederà con la cessazione, per pari importo, di parte del limite di impegno di lire 350 milioni autorizzato con l'art. 80 della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41;

capitolo 7664 per lire 441 milioni, cui si provvederà con l'assegnazione di pari importo disposta a tal fine dalla C.E.E. sulla speciale linea del bilancio n. 551.

Art. 7.

Formazione professionale degli operatori all'acquacoltura

1. L'Amministrazione regionale cura l'attuazione degli interventi di formazione previsti dalla corrispondente misura del P.I.M. e provvede, con il contributo finanziario del Fondo sociale europeo, alla realizzazione dei corsi di formazione professionale per addetti all'acquacoltura, prevedendo un adeguato rilievo alle materie naturalistiche, avvalendosi anche della Direzione regionale delle foreste e parchi e degli Osservatori faunistici di Udine e Gorizia. L'Amministrazione regionale è, altresì, autorizzata a partecipare alle iniziative formative di carattere interregionale previste dal Programma.

2. Con la procedura prevista dall'art. 1, comma 3 della presente legge la Giunta regionale definisce le modalità di attuazione dei corsi e di partecipazione alle iniziative interregionali, di cui al comma precedente, e autorizza la relativa spesa.

3. Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.094 milioni, suddivise in ragione di lire 416 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990, lire 132 milioni per l'anno 1991 e lire 130 milioni per l'anno 1992.

4. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l'anno 1989, sono istituiti, alla Rubrica n. 20 - programma 2.5.1. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione X - i seguenti capitoli:

capitolo 5862 (2.1.162.5.10.05) con la denominazione: «Finanziamenti per la realizzazione di corsi di formazione professionale per addetti all'acquacoltura previsti dal Programma Integrato Mediterraneo, nonché per la partecipazione alla realizzazione di iniziative

formative di carattere interregionale, nell'ambito del P.I.M. medesimo, in attuazione del Regolamento C.E.E. n. 2088 del 23 luglio 1985 - fondi regionali», e con lo stanziamento complessivo di lire 482 milioni, suddiviso in ragione di lire 208 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990 e lire 66 milioni per l'anno 1991;

capitolo 5863 (2.1.162.5.10.05) con la denominazione: «Finanziamenti per la realizzazione di corsi di formazione professionale per addetti all'acquacoltura previsti dal Programma Integrato Mediterraneo, nonché per la partecipazione alla realizzazione di iniziative formative di carattere interregionale, nell'ambito del P.I.M. medesimo, in attuazione del Regolamento C.E.E. n. 2088 del 23 luglio 1985 - quota C.E.E., F.S.E.», e con lo stanziamento complessivo di lire 482 milioni, suddiviso in ragione di lire 208 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990 e lire 66 milioni per l'anno 1991;

5. Al predetto onere complessivo di lire 964 milioni si provvede come segue:

a) per lire 208 milioni, relativi all'anno 1989, con l'utilizzo — ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 — della quota di pari importo dell'avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1988 con il rendiconto generale per l'esercizio 1988, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1470 del 7 aprile 1989;

b) per complessive lire 274 milioni, di cui lire 208 milioni relativi all'anno 1990 e lire 66 milioni relativi all'anno 1991, mediante i rientri, per pari importo, delle anticipazioni concesse ai sensi dell'art. 4, comma 1, che affluiranno ai sensi del comma 2 del medesimo art. 4;

c) per complessive lire 482 milioni con l'assegnazione di pari importo disposta a tal fine dalla C.E.E. a valere sul Fondo sociale europeo.

6. Sui precitati capitoli 5862 e 5863 vengono altresì iscritti gli stanziamenti, in termini di cassa, a fianco di ciascuno qui di seguito indicati:

sul capitolo 5862 lo stanziamento di lire 104 milioni;

sul capitolo 5863 lo stanziamento di lire 104 milioni.

7. All'onere complessivo di lire 208 milioni, in termini di cassa, si provvede, per lire 104 milioni, con l'entrata di pari importo che affluirà sul capitolo dello stato di previsione dell'entrata istituito con l'art. 8, comma 4, e, per lire 104 milioni, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 «Fondo riserva di cassa» del precitato stato di previsione della spesa.

8. Le quote autorizzare per l'anno 1992 faranno carico ai capitoli del bilancio per l'anno medesimo, corrispondenti a quelli seguenti, per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

capitolo 5862 per lire 65 milioni, cui si provvederà con la cessazione, per pari importo, di parte del limite di impegno di lire 100 milioni autorizzato con l'art. 35 della legge regionale 8 luglio 1987, n. 19;

capitolo 5863 per lire 65 milioni, cui si provvederà con l'assegnazione di pari importo disposta a tal fine dalla C.E.E. a valere sul Fondo sociale europeo.

Art. 8.

Sviluppo dell'organizzazione commerciale

1. L'Amministrazione regionale realizza, con il contributo della Comunità Europea, studi ed indagini e favorisce gli interventi in materia di organizzazione dei produttori e di promozione commerciale dei prodotti dell'acquacoltura, secondo quanto previsto dal Programma per la relativa misura.

2. Con successivo provvedimento legislativo saranno definiti, sulla base dei risultati e delle indicazioni derivanti dagli studi e dalle indagini preliminari, i conseguenti interventi attuativi.

3. Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.310 milioni, suddivisa in ragione di lire 462 milioni per l'anno 1989 e di lire 616 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992.

4. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l'anno 1989, sono istituiti, alla Rubrica n. 24 - programma 3.2.7. - spese correnti - Categoria 1.4. - Sezione X - i seguenti capitoli:

capitolo 7632 (2.1.142.5.10.14) con la denominazione: «Oneri per la realizzazione di studi ed indagini e la promozione di interventi in materia di organizzazione dei produttori e di promozione commerciale dei prodotti dell'acquacoltura, nell'ambito dal Programma Integrato

Mediterraneo, in attuazione del Regolamento C.E.E. n. 2088 del 23 luglio 1985 - fondi regionali», e con lo stanziamento complessivo di lire 847 milioni, suddiviso in ragione di lire 231 milioni per l'anno 1989 e lire 308 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991;

capitolo 7633 (2.1.142.5.10.14) con la denominazione: «Oneri per la realizzazione di studi ed indagini e la promozione di interventi in materia di organizzazione dei produttori e di promozione commerciale dei prodotti dell'acquacoltura, nell'ambito dal Programma Integrato Mediterraneo, in attuazione del Regolamento C.E.E. n. 2088 del 23 luglio 1985 — quota C.E.E., lire 551 —», e con lo stanziamento complessivo di lire 847 milioni, suddiviso in ragione di lire 231 milioni per l'anno 1989 e lire 308 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991;

5. Al predetto onere complessivo di lire 1.964 milioni si provvede come segue:

a) per lire 231 milioni, relativi all'anno 1989, con l'utilizzo — ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 — della quota di pari importo dell'avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1988 con il rendiconto generale per l'esercizio 1988, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1470 del 7 aprile 1989;

b) per complessive lire 616 milioni, di cui lire 308 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991, mediante i rientri, per pari importo, delle anticipazioni concesse ai sensi dell'art. 4, comma 1, che affluiranno ai sensi del comma 2 del medesimo art. 4;

c) per complessive lire 487 milioni con l'assegnazione di pari importo disposta a tal fine dalla C.E.E. sulla speciale linea di bilancio n. 551.

6. Sui precitati capitoli 7632 e 7633 vengono altresì iscritti gli stanziamenti, in termini di cassa, a fianco di ciascuno qui di seguito indicati:

sul capitolo 7632 lo stanziamento di lire 116 milioni;

sul capitolo 7633 lo stanziamento di lire 116 milioni.

7. All'onere complessivo di lire 232 milioni, in termini di cassa, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 «Fondo riserva di cassa» del precitato stato di previsione.

8. Le quote autorizzare per l'anno 1992 faranno carico ai capitoli del bilancio per l'anno medesimo, corrispondenti a quelli seguenti, per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

capitolo 7632 per lire 308 milioni, cui si provvederà con la cessazione, delle seguenti spese:

per lire 300 milioni con la cessazione del limite di impegno autorizzato con l'art. 82 della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41;

per lire 8 milioni con la cessazione, per pari importo, di parte del limite di impegno di lire 350 milioni, autorizzato con l'art. 80 della medesima legge regionale n. 41/1986;

capitolo 7633 per lire 308 milioni, cui si provvederà con l'assegnazione di pari importo disposta a tal fine dalla C.E.E. sulla speciale linea di bilancio n. 551.

Art. 9.

Acquisizione di fondi assegnati dalla C.E.E. e dallo Stato

1. Per l'acquisizione al bilancio regionale delle assegnazioni disposte dalla C.E.E. sulla speciale linea di bilancio n. 551 per gli interventi autorizzati con gli articoli 3, 5 e 7, ai sensi del Regolamento C.E.E. 23 luglio 1985, n. 2088, nell'ambito dal Programma Integrato Mediterraneo, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991, e del bilancio per l'anno 1989, è istituito al Titolo II - Categoria 2.3. - il capitolo 499 (2.3.4.) con la denominazione «Acquisizione di fondi assegnati dalla C.E.E. sulla speciale linea di bilancio n. 551 per gli interventi da realizzare ai sensi del Regolamento C.E.E. 23 luglio 1985, n. 2088, nell'ambito del Programma Integrato Mediterraneo» e con lo stanziamento complessivo di lire 6.326 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.678 milioni per l'anno 1989, di lire 1.664 milioni per l'anno 1990 e di lire 1.984 milioni per l'anno 1991.

2. Sul precitato capitolo 499 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.340 milioni.

3. Le assegnazioni relative all'anno 1992 affluiranno al corrispondente capitolo del bilancio per l'anno medesimo nell'ammontare complessivo di lire 1.163 milioni.

4. Per l'acquisizione al bilancio regionale delle assegnazioni disposte dalla C.E.E., a valere sul Fondo sociale europeo, per gli interventi di formazione professionale nel settore dell'acquacoltura, autorizzati con l'art. 7, ai sensi del Regolamento C.E.E. 23 luglio 1985, n. 2088, nell'ambito del Programma Integrato Mediterraneo, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991, e del bilancio per l'anno 1989, è istituito al titolo II - Categoria 2.3. - il capitolo 500 (2.3.4.) con la denominazione «Acquisizione di fondi assegnati dalla C.E.E. a valere sul Fondo sociale europeo per gli interventi di formazione professionale da realizzare nel settore dell'acquacoltura ai sensi del Regolamento C.E.E. 23 luglio 1985, n. 2088, nell'ambito del Programma Integrato Mediterraneo» e con lo stanziamento complessivo di lire 482 milioni, suddiviso in ragione di lire 208 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990 e di lire 66 milioni per l'anno 1991.

5. Sul precitato capitolo 500 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 104 milioni.

6. Le assegnazioni relative all'anno 1992 affluiranno al corrispondente capitolo del bilancio per l'anno medesimo nell'ammontare di lire 65 milioni.

7. Per l'acquisizione al bilancio regionale, nel caso previsto dall'art. 10, comma 4, dell'assegnazione disposta dallo Stato — a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie istituito con l'art. 5, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183 — per la realizzazione delle opere di sistemazione idraulica e di difesa delle valli da pesca nella laguna di Marano e Grado previste dal Programma Integrato Mediterraneo, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991, e del bilancio per l'anno 1989, è istituito «per memoria» al titolo II - Categoria 2.3. - il capitolo 501 (2.3.2.) con la denominazione «Acquisizione di fondi assegnati dallo Stato a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie istituito con l'art. 5, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183, per gli interventi da realizzare ai sensi del Regolamento C.E.E. 23 luglio 1985, n. 2088, nell'ambito del Programma Integrato Mediterraneo».

CAPO II

INTEGRAZIONE DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE REGIONALE 30 GENNAIO 1989, N. 3

Art. 10.

1. Ad integrazione di quanto stabilito con l'articolo 11 della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 3, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con la Banca Europea per gli Investimenti (B.E.I.), ovvero con istituti di credito fondiario operanti con provvista rinveniente da prestiti della B.E.I. stessa, contratti di mutuo nel triennio 1989-1991, fino all'ammontare complessivo di lire 10.400 milioni per il finanziamento delle opere di cui all'articolo 3, comma 1, di sistemazione idraulica e di difesa delle valli da pesca nella laguna di Marano e Grado previste dal Programma Integrato Mediterraneo.

2. Le somme assunte a mutuo saranno erogate dall'istituto mutuante all'Amministrazione regionale secondo la seguente articolazione temporale:

fino all'ammontare di lire 5.200 milioni nell'anno 1989;

fino all'ammontare di lire 2.400 milioni nell'anno 1990;

fino all'ammontare di lire 2.800 milioni nell'anno 1991.

3. I mutui, da estinguersi in un periodo non superiore ad anni quindici, saranno stipulati in lire italiane o in E.C.U. (european currency unit) o in qualsiasi valuta estera, negli anni e per gli importi massimi indicati nel comma 2, o nei corrispondenti controvalori, ad un tasso annuo iniziale, comprendente anche diritti e commissioni, non superiore al tasso ufficiale di sconto maggiorato di un punto e mezzo.

4. Nel caso di partecipazione finanziaria dello Stato alla realizzazione delle opere di cui al comma 1, la stipulazione dei mutui negli anni 1990 e 1991 sarà limitata alla minore somma risultante dalla differenza tra l'importo di cui al comma 2 e la somma assegnata dallo Stato, per le medesime finalità, a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie istituito con l'articolo 5, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n.183.

5. In caso di ricorso, anche parziale, a mutui in E.C.U. o in valuta estera, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, fatta salva la garanzia dello Stato prevista dall'articolo 6 della legge 9 dicembre 1977, n. 956.

6. Al fine di garantire, in ogni caso, il puntuale pagamento delle rate di ammortamento dei mutui, l'Amministrazione regionale è autorizzata a rilasciare all'istituto tesoriere apposita delegazione di pagamento e valere sulle quote fisse di tributi erariali, devolute alla Regione ai sensi dell'articolo 49 dello statuto di autonomia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, così come sostituito dall'articolo 1 della legge 6 agosto 1984, n. 457.

7. Per l'acquisizione al bilancio regionale del ricavo derivante dalle operazioni di mutuo previste dal comma 1 nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991, e del bilancio per l'anno 1989, è istituito al titolo V - Categoria 5.1 - il capitolo 1656 (5.1.0.) con la denominazione «Ricavo derivante dalle operazioni di mutuo destinate al finanziamento delle opere di sistemazione idraulica e di difesa delle valli da pesca nella laguna di Marano e Grado, da realizzare ai sensi del Regolamento C.E.E. 23 luglio 1985, n. 2088, nell'ambito del Programma Integrato Mediterraneo» e con lo stanziamento complessivo di lire 10.400 milioni, suddiviso in ragione di lire 5.200 milioni per l'anno 1989, di lire 2.400 milioni per l'anno 1990 e di lire 2.800 milioni per l'anno 1991.

8. Per il pagamento delle rate di ammortamento dei mutui di cui al comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 22.100 milioni per gli anni dal 1990 al 2001, così suddivisa tra gli anni e tra le quote relative all'ammortamento del capitale e degli interessi:

a) per la quota relativa al capitale la spesa complessiva di lire 10.400 milioni, suddivisa in ragione di lire 256 milioni per l'anno 1990, lire 412 milioni per l'anno 1991, lire 613 milioni per l'anno 1992, lire 704 milioni per l'anno 1993, lire 811 milioni per l'anno 1994, lire 932 milioni per l'anno 1995, lire 1.072 milioni per l'anno 1996, lire 1.232 milioni per l'anno 1997, lire 1.417 milioni per l'anno 1998, lire 1.632 milioni per l'anno 1999, lire 840 milioni per l'anno 2000 e lire 479 milioni per l'anno 2001;

b) per la quota relativa agli interessi ed oneri accessori, ivi compresi quelli conseguenti al rischio di cambio, la spesa complessiva di lire 11.700 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l'anno 1990, lire 1.250 milioni per l'anno 1991, lire 1.640 milioni per l'anno 1992, lire 1.470 milioni per l'anno 1993, lire 1.370 milioni per l'anno 1994, lire 1.250 milioni per l'anno 1995, lire 1.110 milioni per l'anno 1996, lire 945 milioni per l'anno 1997, lire 760 milioni per l'anno 1998, lire 545 milioni per l'anno 1999, lire 250 milioni per l'anno 2000 e lire 110 milioni per l'anno 2001.

9. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l'anno 1989, sono istituiti, alla Rubrica n. 7 programma 0.2.1. - i seguenti capitoli:

a) per la quota di cui alla lettera b) del comma 8, tra le spese correnti - Categoria 1.7. - Sezione X - il capitolo 1265 (1.1.173.2.10.31.) con la denominazione: «Interessi spese ed oneri accessori, ivi compresi gli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, sui mutui contratti per il finanziamento delle opere di sistemazione idraulica e di difesa delle valli da pesca nella laguna di Marano e Grado, da realizzare ai sensi del Regolamento C.E.E. 23 luglio 1985, n. 2088, nell'ambito del Programma Integrato Mediterraneo (spesa obbligatoria)» e con lo stanziamento complessivo di lire 2.250 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per l'anno 1990 e di lire 1.250 milioni per l'anno 1991;

b) per la quota di cui alla lettera a) del comma 8, tra le spese di investimento - Categoria 3.1. - Sezione XII - il capitolo 1305 (2.1.310.5.12.31.) con la denominazione: «Quota di capitale compresa nella rata di ammortamento del mutuo contratto per il finanziamento delle opere di sistemazione idraulica e di difesa delle valli da pesca nella laguna di Marano e Grado, da realizzare ai sensi del Regolamento C.E.E. 23 luglio 1985, n. 2088, nell'ambito del Programma Integrato Mediterraneo (spesa obbligatoria)» e con lo stanziamento complessivo di lire 668 milioni, suddiviso in ragione di lire 256 milioni per l'anno 1990 e di lire 412 milioni per l'anno 1991.

10. All'onere complessivo di lire 2.918 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 (Rubrica n. 28 - Partita n. 4 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

11. Le quote autorizzate per gli anni successivi al 1991 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

Art. 11.

1. La Giunta regionale annualmente riferisce al Consiglio regionale, con apposita relazione, sullo stato di attuazione del P.I.M. Detta relazione viene redatta sulla base delle indicazioni fornite dal Comitato amministrativo ai sensi dell'articolo 11 del contratto di programma per l'attuazione del P.I.M. per le zone lagunari dell'Adriatico settentrionale sottoscritto il 28 luglio 1988, per la parte interessante il sottoprogramma Friuli-Venezia Giulia.

Art. 12.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 27 dicembre 1989

BIASUTTI

90R0135

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1989, n. 41.

Modifica alla legge regionale 27 dicembre 1988, n. 69, recante: «Mantenimento in servizio, per un anno, del personale a suo tempo assunto dalle amministrazioni locali delle zone terremotate ai sensi delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, 23 dicembre 1977, n. 63, 16 agosto 1976, n. 38 e 31 maggio 1977, n. 29, che tutt'ora opera con rapporto di impiego temporaneo».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 133 del 27 dicembre 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'articolo 1, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 1988, n. 69, le parole «per il periodo di un anno» sono sostituite dalle seguenti: «per il periodo di un anno e sei mesi».

Art. 2.

1. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 1988, n. 69, così come modificato dall'articolo 1, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1989.

2. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 8615 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991, e del bilancio per l'anno 1989, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 2.000 milioni per l'anno 1989.

3. Al predetto onere di lire 2.000 milioni si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 8961 dello stato di previsione precitato.

Art. 3.

1. Le disposizioni della presente legge hanno efficacia a decorrere dall'1 gennaio 1990.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 27 dicembre 1989

BIASUTTI

90R0136

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1989, n. 43.

Soppressione dell'azienda regionale per la gestione del centro elettronico (ARCEL).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 85 del 14 dicembre 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Soppressione dell'ARCEL

1. L'Azienda regionale per la gestione del Centro elettronico è soppressa.

2. La soppressione ha effetto dalla data indicata, con decreto, dal Presidente della Giunta regionale. Tale data deve essere successiva alla costituzione della società prevista dall'art. 15 della legge regionale 26 luglio 1988, n. 30 (Costituzione del sistema informativo regionale) e deve essere fissata in tempo utile, comunque non inferiore a tre mesi, per consentire, ai dipendenti dell'azienda in servizio alla data della soppressione della medesima, l'esercizio del diritto di opzione per l'assunzione presso la suddetta società.

3. Con decreto del Presidente della Giunta regionale da emanare contestualmente alla entrata in vigore della presente legge viene nominato un Commissario straordinario al quale sono conferiti tutti i poteri che la legge regionale istitutiva dell'ARCEL attribuiva agli organi di amministrazione dell'Azienda.

4. Le funzioni attribuite al Commissario straordinario cessano alla data della soppressione dell'ARCEL.

5. Con la nomina del Commissario straordinario gli organi di amministrazione dell'Azienda cessano dalle funzioni ad essi attribuite.

Art. 2.

Riammissione in servizio

1. I dipendenti regionali in servizio presso l'Azienda alla data di soppressione dell'Azienda stessa che, esercitando il diritto di opzione di cui all'art. 1 abbiano rassegnato le dimissioni dalla Regione e siano stati assunti dalla società prevista dal citato art. 15 della legge regionale 26 luglio 1988, n. 30, possono chiedere di essere riammessi in servizio presso la Regione alle condizioni di cui al presente articolo.

2. La richiesta di riammissione deve essere inoltrata non prima di sei mesi e non dopo dodici mesi dall'inizio della attività alle dipendenze della società indicata al comma 1.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, accoglie la domanda e dispone la riammissione in servizio entro sei mesi dal ricevimento della domanda.

4. La riammissione in servizio è effettuata collocando il personale richiedente nel ruolo organico regionale, nella qualifica e nel profilo professionale cui apparteneva al momento delle dimissioni dalla Regione, con il riconoscimento agli effetti giuridici ed economici della anzianità fino a quel momento maturata.

5. Al fine di consentire la riammissione in servizio disciplinata dai commi che precedono, la Giunta regionale mantiene vacanti nel proprio organico i posti già occupati dal personale dimissionario transitato alle dipendenze della società di cui all'art. 15 della legge regionale 26 luglio 1988, n. 30.

6. Al termine del periodo complessivo di cui ai commi 2 e 3, i posti non utilizzati per le riammissioni in servizio sono automaticamente soppressi.

Art. 3.

Liquidazione

1. Il Presidente della Giunta regionale, col decreto di cui al comma 2 dell'art. 1, nomina un Commissario col compito di approvare, per l'anno in corso alla data di soppressione dell'Azienda, il conto consuntivo fino a tale data e, eventualmente, i conti consuntivi degli anni precedenti; di procedere all'individuazione e all'inventario dei beni, nonché dei rapporti giuridici relativi all'attività dell'Azienda.

2. Successivamente alla approvazione del conto consuntivo da parte del Consiglio regionale, il Presidente della Giunta regionale, con decreto, dispone l'assunzione in carico all'inventario regionale dei beni di appartenenza della soppressa Azienda e l'acquisizione al bilancio regionale delle residue sue disponibilità di cassa.

3. Col medesimo decreto vengono altresì indicati i rapporti giuridici che passano alla Regione e, su proposta dell'assessore competente in materia, viene stabilita l'assegnazione del personale. Vengono pure indicati i rapporti giuridici relativi all'utilizzo delle risorse informatiche o logistiche che passano alla società di cui al comma 2 dell'art. 1.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, 9 dicembre 1989

GUERZONI

90R0367

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1989, n. 44.

Promozione e valorizzazione delle zone matildiche dell'Emilia-Romagna.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 86 del 18 dicembre 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Emilia-Romagna promuove la valorizzazione delle località matildiche, mediante la tutela, la conservazione e il recupero dei beni monumentali e ambientali e mediante attività di carattere culturale e di promozione turistica.

2. Ai fini della presente legge sono considerate località matildiche quelle riguardanti i territori dei Comuni di Ciano d'Enza, Quattro Castella, Vezzano sul Crostolo, Carpineti, S. Polo d'Enza, Casina, Toano, Castellarano, Baiso, Vetto, Neviano degli Arduini, Palanzano e Frassinoro. L'inserimento di altri territori tra le «località matildiche» ai fini dell'applicazione della presente legge, è disposto con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta delle Province competenti, previa deliberazione dei Consigli comunali interessati.

Art. 2.

Organismo associativo per la promozione e la valorizzazione delle località matildiche

1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, la regione favorisce la costituzione di una società a partecipazione pubblica e privata, avente come fine principale la promozione e la valorizzazione delle località matildiche dell'Emilia-Romagna.

* 2. Per favorire la costituzione dell'organismo indicato al comma 1 la Regione può concedere contributi agli enti locali interessati fino al 50% delle rispettive quote di adesione.

3. I contributi sono concessi dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, su richiesta degli enti interessati. La domanda di contributo deve essere corredata dalla delibera di adesione al costituendo organismo e dalla dichiarazione relativa all'importo della quota di partecipazione dell'ente richiedente.

S.I. n.A.

Art. 3.

Progetti promozionali finalizzati

1. Ai fini di promuovere turisticamente sia in Italia che all'estero le località matildiche, considerata la tradizione storica canossiana, le APT interessate e l'Agenzia regionale di promozione turistica potranno prevedere, nei programmi, progetti promozionali finalizzati, alla cui realizzazione potrà concorrere anche la Regione con contributi fino al 70% della spesa preventivata.

Art. 4.

Progetto territoriale operativo

1. Ai fini della valorizzazione territoriale delle località matildiche la Giunta regionale promuove la conclusione, fra tutti i soggetti interessati alle località matildiche, di un accordo per l'attuazione di un progetto territoriale operativo (PTO), ai sensi del comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 5 settembre 1988, n. 36 «Disposizioni in materia di programmazione e pianificazione territoriale».

Art. 5.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si farà fronte con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale che verranno dotati dei finanziamenti necessari, mediante specifiche autorizzazioni di spesa da adottarsi in sede di approvazione della legge finanziaria regionale a norma di quanto disposto dall'art. 13-bis della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, 15 dicembre 1989

GUERZONI

90R0006

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1989, n. 45.

Aggiornamenti in materia tributaria.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 86 del 18 dicembre 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Gli importi vigenti delle tasse sulle concessioni regionali, delle soprattasse e dei contributi, stabiliti dalla tariffa allegata alla legge regionale 29 dicembre 1980, n. 60, e successivamente modificati e integrati con le leggi regionali: 24 ottobre 1983, n. 38; 23 novembre 1984, n. 51; 25 novembre 1985, n. 26; 21 dicembre 1987, n. 44 e 16 dicembre 1988, n. 51 sono aumentati del 20%.

2. Si applicano, altresì, l'arrotondamento alle cinquecento lire superiori ai sensi del comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 24 ottobre 1983, n. 83.

Art. 2.

1. L'importo della tassa di abilitazione all'esercizio professionale di cui all'art. 33 della legge regionale 31 gennaio 1983, n. 8 così come modificato dall'art. 1 della legge regionale 25 agosto 1983, n. 31 è **aumentato del 20%**.

Art. 3.

1. Gli aumenti di cui ai precedenti articoli decorrono dall'1 gennaio 1990.

Art. 4.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma 2 dell'art. 44 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, 15 dicembre 1989

GUERZONI

90R0007

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1989, n. 46.

Adozione dello stemma e del gonfalone della regione Emilia-Romagna.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 86 del 18 dicembre 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Regione Emilia-Romagna assume come proprio stemma il simbolo costituito da un trapezoide rettangolo, di colore verde, con il lato superiore di andamento sinusoidale, inserito in un campo quadrato bianco confinato in verde, raffigurato nel bozzetto allegato che forma parte integrante della presente legge.

2. Lo stemma va accompagnato, quando ritenuto necessario, dalla scritta regione Emilia-Romagna, secondo le indicazioni cromatiche e i caratteri tipografici stabiliti con deliberazione del Consiglio regionale. Con lo stesso atto è altresì approvato apposito «Libro del Marchio» al fine di determinare con maggior dettaglio i possibili abbinamenti simbolo-logotipo.

3. Il gonfalone della regione riproduce lo stemma di cui al comma 1. La sua forma, dimensioni e colore sono stabiliti dal Consiglio regionale con propria deliberazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, 15 dicembre 1989

GUERZONI

(Omissis).

90R0008

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1989, n. 47.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 4 settembre 1981, n. 28 sull'associazionismo dei produttori agricoli. Attuazione dell'art. 3 del regolamento del Consiglio delle Comunità europee del 15 giugno 1987, n. 1760.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 86 del 18 dicembre 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Integrazione all'art. 1 della legge regionale 4 settembre 1981, n. 28

1. Al terzo comma dell'art. 1 della legge regionale n. 28 del 1981 è aggiunta la seguente lettera:

«e) favorire il soddisfacimento di regole comuni di produzione in particolare per quanto riguarda la qualità dei prodotti e/o l'utilizzazione di pratiche biologiche».

Art. 2.

Modifiche all'art. 7 della legge regionale 4 settembre 1981, n. 28

1. Al primo comma dell'art. 7 della legge regionale n. 28 del 1981 le parole «La Regione» vengono così sostituite:

«La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.»

2. Dopo il quarto comma dell'art. 7 della legge regionale n. 28 del 1981 vengono aggiunti i seguenti commi quinto e sesto:

«L'importo degli aiuti concessi alle associazioni dei produttori riconosciute dopo il 1° luglio 1985, a valere per i cinque anni successivi alla data del loro riconoscimento, è pari rispettivamente per il I, II, III, IV e V anno al massimo al 5%, al 5%, al 4%, al 3%, al 2% del valore dei prodotti, provenienti dai soci, ai quali si riferiscono il riconoscimento e l'immissione sul mercato. Tale importo non può superare le spese reali di costituzione e di funzionamento amministrativo dell'associazione interessata ed è versato in quote annue al massimo durante un periodo di 7 anni dalla data del riconoscimento.»

«Nel caso in cui l'associazione di produttori, riconosciuta dopo il 1° luglio 1985, sia costituita da oltre il 50% degli associati operanti nelle zone delimitate montane e svantaggiate ai sensi della direttiva CEE 268/75, l'importo degli aiuti accordati, in base a quanto stabilito dall'art. 18 del Regolamento del Consiglio delle comunità europee del 19 giugno 1978, n. 1360, rispettivamente per il I, II, III, IV e V anno, non può superare rispettivamente il 7%, 7%, 6%, 4%, 3% del valore dei prodotti, provenienti dai soci, ai quali si riferisce il riconoscimento e l'immissione sul mercato. Tale importo non può superare le spese reali di costituzione e di funzionamento amministrativo dell'Associazione.»

3. Il primo periodo del sesto comma dell'art. 7 della legge regionale n. 28 del 1981 viene così sostituito:

«La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, è autorizzata ad anticipare fino al 50% dei contributi spettanti ai sensi del presente articolo.»

Art. 3.

Modifiche all'art. 8 della legge regionale 4 settembre 1981, n. 28

1. Al primo comma dell'art. 8 della legge regionale n. 28 del 1981 le parole «Il Consiglio regionale» vengono così sostituite:

«La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.»

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, 15 dicembre 1989

GUERZONI

90R0009

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1989, n. 48.

Iniziativa di promozione, integrazione e qualificazione dei servizi di trasporto pubblico.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 88 del 21 dicembre 1989)*

IL CONSIGLIO REGIONALE
 HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Regione Emilia-Romagna riconosce la necessità e l'opportunità di un sistema integrato, finalizzato alla raccolta e alla unificazione delle informazioni relative ai servizi pubblici di trasporto, alla loro organizzazione e alla possibilità di una loro utilizzazione, atto ad orientare e ad assistere l'utente negli spostamenti sul territorio regionale.

2. La Regione a tal fine promuove la partecipazione ed il coordinamento con gli enti ed organismi direttamente o indirettamente interessati alla organizzazione e all'offerta del servizio di trasporto pubblico, per la diffusione all'utenza delle informazioni relative, avvalendosi di mezzi grafici, tipografici, informatici e telematici.

Art. 2.

1. La Regione concorre altresì, con la presente legge, ai sensi degli articoli 10 e 16 della legge regionale 26 luglio 1988, n. 30, alla realizzazione di aree informatiche integrate per la pianificazione, la produzione e la gestione del servizio di trasporto pubblico mediante finanziamento in conto capitale, oltre che di spesa corrente.

2. Le strutture informatiche di cui al comma 1 del presente articolo ed al comma 2 dell'articolo 1 debbono essere coerenti e coordinate con il sistema informativo regionale di cui alla legge regionale 26 luglio 1988, n. 30, evitando duplicazioni, sfasature ed inutile dispendio di risorse, di materiale e di capacità tecniche ed organizzative.

Art. 3.

1. Per la realizzazione degli obiettivi indicati dal Programma regionale di sviluppo nel settore del trasporto pubblico integrato, in un quadro di programmazione coordinata degli interventi tra organi ed enti statali, regionali e locali ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e nell'ambito degli interventi previsti dal comma 10 dell'art. 8 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, dal comma 17 dell'art. 10 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 e dalle successive leggi finanziarie per la progettazione e la realizzazione di sistemi integrati di trasporto delle aree metropolitane, la regione è autorizzata a concorrere direttamente e con contributi tecnici o finanziari alla progettazione e alla esecuzione di infrastrutture di servizio per la intermodalità del trasporto pubblico.

2. Gli interventi di cui sopra consistono in adeguate strutture di servizio per il trasporto da realizzare nelle aree di influenza dei principali centri di interscambio relativi sia alla mobilità ferroviaria che alla rete dei servizi di trasporto pubblico, nonché alla mobilità privata.

3. Detti interventi potranno riguardare altresì, a norma della legge 30 marzo 1971, n. 118, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384 e della legge 28 febbraio 1986, n. 41, progetti tesi a favorire la realizzazione di speciali infrastrutture che saranno realizzate nel rispetto delle norme vigenti in materia, per eliminare, nei luoghi di accesso e di fruizione dei mezzi di trasporto pubblico, le barriere architettoniche che ostacolano i portatori di handicaps.

Art. 4.

1. Gli interventi di cui agli articoli precedenti sono resi operanti sia per iniziativa diretta della regione sia mediante specifiche convenzioni da stipularsi con gli enti locali interessati, l'Ente Ferrovie dello Stato, l'Azienda autonoma delle strade, le aziende di trasporto pubbliche e private o altri soggetti, pubblici e privati, comunque coinvolti nella erogazione di servizi agli utenti effettivi e potenziali del trasporto pubblico.

2. Le convenzioni riguardanti la realizzazione delle aree informatiche integrate, previste dal comma 1 dell'art. 2, sono predisposte sulla base di intese con il Servizio regionale Informativo e Statistica ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge regionale 26 luglio 1988, n. 30.

3. Le predette convenzioni regolano la progettazione, di massima ed esecutiva, delle opere ritenute fattibili, nonché la loro esecuzione, fissando la quota di contributo a carico di ciascun ente e soggetto interessato.

4. La regione concorre, nella misura massima del 75% nella somma di progettazione e/o esecuzione con contributi finanziari che possono essere erogati agli enti e ai soggetti di cui al comma 1, che assumono la responsabilità della progettazione e/o dell'esecuzione ed, eventualmente, la posizione di committente.

5. Gli interventi da attuarsi attraverso iniziativa diretta della regione, ove non disciplinati da apposite convenzioni si svolgono sulla base di specifici progetti approvati dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.

6. Nell'adempimento degli obblighi contratti con le convenzioni di cui al presente articolo la regione è autorizzata ad introitare contributi da parte degli altri soggetti firmatari nel caso che essa stessa debba provvedere direttamente all'esecuzione dell'intervento oggetto della convenzione.

7. Dette convenzioni dovranno prevedere, fra l'altro, l'entità del concorso finanziario dei singoli soggetti firmatari nei limiti, per quanto riguarda la regione, di cui al comma 4 del presente articolo, nonché le relative modalità di erogazione con l'osservanza, per la regione, delle disposizioni dell'articolo successivo.

8. Le convenzioni sono approvate dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.

Art. 5.

1. Alla liquidazione delle somme erogate dalla regione, sia per iniziativa diretta sia mediante convenzione, provvede la giunta regionale o l'assessore regionale ai trasporti e vie di comunicazione allo scopo da essa delegato, previa presentazione dei relativi titoli giustificativi.

2. Le spese per la progettazione delle opere e degli interventi ritenuti ammissibili, comprese quelle per gli studi di fattibilità, sono liquidate nella misura del 50% all'atto del conferimento dell'incarico e a saldo dietro presentazione delle parcelle o delle fatture comprovanti l'incarico svolto.

3. Le spese per l'esecuzione delle opere e degli interventi sono liquidate sulla base degli stati di avanzamento con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 della legge regionale 12 dicembre 1985, n. 29.

Art. 6.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, ammontanti complessivamente a lire 4.300.000.000 nel 1989-1991, di cui L. 800.000.000 a carico dell'esercizio 1989, la regione Emilia-Romagna fa fronte con i fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del fondo globale di cui al capitolo 86500, secondo l'esatta destinazione prevista alla voce n. 2 dell'elenco n. 5 allegato alla legge di approvazione del bilancio per l'esercizio 1989 e con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge finanziaria regionale, a norma di quanto previsto dall'art. 13-bis della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni.

2. Per gli esercizi successivi al 1991, ad ulteriori finanziamenti degli interventi in conto capitale previsti dalla presente legge, si provvederà con specifiche autorizzazioni di spesa che verranno disposte in sede di approvazione della legge finanziaria regionale, a norma di quanto previsto dall'art. 13-bis della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, 18 dicembre 1989

GUERZONI

90R0010

LEGGE REGIONALE 8 gennaio 1990, n. 1.

Modifiche alla legge regionale 10 dicembre 1987, n. 40 concernente: «Norme in materia di partecipazione regionale in società consortili per la costruzione e la gestione di mercati agro-alimentari».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 3 del 9 gennaio 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'art. 1 della legge regionale 10 dicembre 1987, n. 40, è così sostituito:

«1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di realizzare gli obiettivi della prorammazione regionale nel settore agro-alimentare, promuove la costituzione di società consortili che perseguono la finalità della costruzione e della gestione di mercati agro-alimentari all'ingrosso ed è altresì autorizzata ad assumere quote di partecipazione nelle stesse società, in conformità a quanto disposto dai successivi articoli della presente legge, secondo le direttive contenute nella deliberazione del CIPE 21 dicembre 1988, in attuazione dell'art. 11 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria).

2. Nella composizione del capitale delle società consortili previste dal comma 1 deve essere assicurata la partecipazione maggioritaria di capitale pubblico, da realizzare tramite la partecipazione, congiunta o disgiunta, della regione, dei comuni, della camera di commercio e di altri enti pubblici e la presenza minoritaria di capitale di operatori privati, comprese le associazioni di categoria specificamente rappresentative del settore agro-alimentare.»

Art. 2.

1. Le lettere c), f) e g) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 40 del 1987 sono così sostituite:

«c) vincoli sul trasferimento delle quote di partecipazione che garantiscano in ogni caso il permanere della quota maggioritaria in capo agli enti pubblici, in conformità a quanto disposto dal comma 2 dell'art. 1;

f) che i rappresentanti degli enti pubblici nel Consiglio d'amministrazione e nel collegio sindacale siano nominati ai sensi degli articoli 2458 e seguenti del codice civile e che sia tra essi eletto il Presidente del collegio sindacale;

g) che, nel Consiglio d'amministrazione e nell'eventuale comitato esecutivo, ai rappresentanti degli enti pubblici sia garantita una posizione di maggioranza.»

Art. 3.

1. La presente legge ha carattere di urgenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 dello statuto regionale dell'Emilia-Romagna ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, 8 gennaio 1990

GUERZONI

90R0132

LEGGE REGIONALE 8 gennaio 1990, n. 2.

Integrazione dell'art. 3 della legge regionale 4 aprile 1973, n. 20: «Interventi a sostegno delle cooperative agricole».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 3 del 9 gennaio 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Integrazione dell'art. 3 della legge regionale 4 aprile 1973, n. 20

1. Dopo il primo comma dell'art. 3 della legge regionale 4 aprile 1973, n. 20, è aggiunto il seguente:

«L'acquisizione degli impianti può essere attuata anche mediante rilevamento del pacchetto azionario o delle quote sociali. I contributi di cui al precedente comma possono essere accordati anche per l'acquisizione di attivi immateriali quali brevetti, licenze, know-how.»

2. Dopo il terzo comma dell'art. 3 della legge regionale 4 aprile 1973, n. 20, così come integrato dall'art. 10 della legge regionale 31 maggio 1987, n. 22, è aggiunto il seguente:

«I contributi in conto ammortamento dei mutui possono essere accordati anche per l'estinzione di passività onerose e per l'aumento del capitale sociale per un ammontare massimo pari alla spesa ammessa.»

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, 8 gennaio 1990

GUERZONI

90R0133

LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1990, n. 3.

Contributi regionali agli operatori della pesca marittima per i danni subiti a causa di avverse condizioni ambientali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 6 del 19 gennaio 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità e destinatari

1. La Regione Emilia-Romagna interviene a sostegno della pesca marittima per i danni causati dagli eventi calamitosi verificatisi nell'estate 1989, che hanno comportato la mancata raccolta e commercializzazione dei prodotti ittici sulla costa emiliano-romagnola e danni agli impianti e alle attrezzature da pesca.

2. Gli interventi sono rivolti a favore dei destinatari sottoclenati, secondo il seguente ordine di priorità:

a) pescatori singoli o associati regolarmente iscritti negli appositi registri dei pescatori marittimi e delle imprese di pesca, cooperative o loro consorzi che esercitano l'allevamento o la raccolta di mitili in acque salate per i danni arrecati al prodotto e per la ricostituzione delle scorte danneggiate;

b) cooperative di pescatori o loro consorzi, Enti locali proprietari di impianti di stabulazione di mitili per i danni e per i costi sostenuti in occasione della chiusura totale o parziale degli impianti stessi;

c) cooperative di pescatori o loro consorzi e Enti locali per studi, progetti o sperimentazioni di riconversione o differenziazione delle attività ittiche esposte ai rischi di calamità ambientali.

Art. 2.

Entità e concessione del contributo

1. Il contributo viene erogato dalla Giunta regionale nella misura massima del 75% della spesa ammessa, su proposta del Comitato tecnico di cui all'art. 5 della legge regionale 14 febbraio 1979, n. 3, concernente interventi per lo sviluppo e la valorizzazione delle attività ittiche.

2. I contributi previsti dalla presente legge possono essere cumulati con altri contributi previsti da altre normative, sino alla percentuale massima indicata dalla legge nazionale che interviene in tali contribuzioni.

Art. 3.

Presentazione delle domande

1. Le domande di contributo dovranno essere indirizzate al Presidente della Giunta regionale.

2. I destinatari indicati alla lettera a) dell'art. 1 dovranno trasmettere, unitamente alla domanda, una perizia giurata rilasciata da tecnici iscritti ad albi o elenchi professionali nella quale sia precisata l'indicazione analitica dei danni subiti e la quantificazione del loro ammontare, tenuto conto del danno in rapporto alla scorta complessiva e dello stato di avanzamento del novellame al momento dell'evento dannoso. Tali soggetti sono tenuti alla ricostituzione delle scorte danneggiate entro un termine di sei mesi dall'erogazione del contributo, pena la revoca del medesimo.

3. I destinatari indicati alla lettera b) dell'art. 1 dovranno trasmettere, unitamente alla domanda, una dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante dell'ente, nella quale si attesti la chiusura dell'impianto nel periodo considerato, certificando nel contempo le spese sostenute e riferite a tale periodo.

4. I destinatari indicati alla lettera c) dell'art. 1 dovranno presentare, ai fini del contributo regionale, un progetto di fattibilità sulla riconversione di attività ittiche esposte ai rischi di calamità ambientali.

5. Le domande dovranno essere presentate entro trenta giorni dalla data di esecutività della deliberazione di Giunta che, sentito il parere della Commissione consiliare competente, determinerà i criteri e le modalità di erogazione dei contributi per gli interventi indicati all'art. 1. Con successivo atto deliberativo la Giunta regionale stabilirà il termine per la presentazione di eventuali ulteriori domande.

Art. 4.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge e ammontanti complessivamente a Lire 5.000.000.000 per l'esercizio 1990, la regione Emilia-Romagna fa fronte con i fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del fondo globale di cui al capitolo 86500 secondo l'esatta destinazione prevista alla voce n. 12 dell'elenco n. 5 annesso alla legge di approvazione del bilancio per l'esercizio 1990 e con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio o di variazione al bilancio, a norma di quanto disposto dall'art. 11 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.

2. La Giunta regionale, ove necessario, è autorizzata ad apportare, con proprio atto, le conseguenti variazioni al bilancio di competenza e di cassa per l'esercizio 1990, dopo l'entrata in vigore della presente legge a norma di quanto disposto dal 4° comma dell'art. 38 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, 16 gennaio 1990

GUERZONI

90R0218

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 1990, n. 4.

Rendiconto generale della regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 1988.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 9 del 1° febbraio 1990)

(Omissis).

90R0219

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 1990, n. 5

Legge finanziaria regionale adottata, a norma dell'art. 13-bis della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31, in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1990 e del bilancio pluriennale 1990-1992.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 10 del 1° febbraio 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Contributo al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi

1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a corrispondere, per l'esercizio 1990, un contributo di lire 40.000.000 al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi costituito fra la Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Bologna ed i Comuni di Bologna, Castiglione dei Pepoli e San Benedetto Val di Sambro (Cap. 02705).

Art. 2.

Studi e ricerche sul fenomeno terroristico e la violenza politica

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 24 maggio 1982, n. 25 «Programma di studi e ricerche sul terrorismo e la violenza politica», la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a stanziare per l'esercizio 1990 la somma di lire 71.500.000 (Cap. 02710).

Art. 3.

Piani di sviluppo delle Comunità montane.

1. Per il finanziamento dei piani di sviluppo delle Comunità montane a norma dell'art. 15, 1° comma, punto 1 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 relativamente all'esercizio 1990 la Regione è autorizzata a stanziare la somma di lire 2.066.320.000 utilizzando i fondi a tal fine assegnati dallo Stato in attuazione dell'art. 1 della Legge 23 marzo 1981, n. 93 (Cap. 03450).

Art. 4.

Cartografia regionale

1. Per le finalità di cui alla legge regionale 19 aprile 1975, n. 24 «Formazione di una cartografia regionale» è autorizzata, per il biennio 1990-1991, l'ulteriore spesa di lire 1.400.000.000 di cui lire 1.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1990 (Cap. 03850).

Art. 5.

Contributi agli enti locali per la realizzazione di opere pubbliche

1. L'autorizzazione di spesa disposta dall'art. 2 della legge regionale 3 novembre 1986, n. 36 è ridotta di lire 151.000.000 a decorrere dall'esercizio finanziario 1990 (Cap. 03870).

Art. 6.

Contributi agli enti locali per la realizzazione di opere pubbliche coerenti con la programmazione regionale art. 10 - Decreto legge n. 55 del 2 marzo 1987

1. L'autorizzazione di spesa disposta dal 3° comma dell'art. 6 della legge regionale 31 maggio 1987, n. 22 è ridotta di lire 463.000.000 a decorrere dall'esercizio finanziario 1990 (Cap. 03875).

Art. 7.

Sistema informativo regionale

1. Per le attività inerenti il sistema informativo regionale, secondo le finalità di cui all'art. 34 della Legge 19 maggio 1976, n. 335 ed a norma di quanto previsto dalla legge regionale 26 luglio 1988, n. 30, sono disposte nel biennio 1990-1991 integrazioni alle autorizzazioni di spesa recate da precedenti leggi regionali per i sottoelencati interventi e per l'importo a fianco di ciascuno indicato:

- a) Cap. 03905: Esercizio 1990 + L. 1.400.000.000;
 b) Cap. 03910: Esercizio 1990 + L. 500.000.000 Esercizio 1991 + L. 500.000.000;
 c) Cap. 03911: Esercizio 1990 + L. 1.900.000.000 Esercizio 1991 + L. 300.000.000.

Art. 8.

Costruzione sede organi e servizi regionali

1. Per l'intervento di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della legge regionale 27 dicembre 1984, n. 54 sono disposte le seguenti ulteriori autorizzazioni di spesa:

- Esercizio 1990 + lire 153.416.665;
 Esercizio 1991 + lire 78.416.665;
 Esercizio 1992 + lire 78.416.665 (Cap. 04270).

Art. 9.

Modifiche ed integrazioni alle autorizzazioni di spesa disposte dall'art. 5 della legge regionale 8 settembre 1989, n. 34 - Art. 3, 1° e 2° comma, legge 8 novembre 1986, n. 752

1. Le assegnazioni spettanti alla Regione EmiliaRomagna a norma dell'art. 3, 1° e 2° comma, della Legge 8 novembre 1986, n. 752, sono definite, complessivamente e in via presuntiva, in lire 147.114.800.000 per l'esercizio 1990 e verranno rettifiche sulla base delle delibere di riparto dei fondi approvate dal CIPE.

2. Fermo restando quanto disposto dal 3° comma dell'art. 4 della legge regionale 6 novembre 1987, n. 31, le autorizzazioni di spesa disposte dal 4° comma dello stesso articolo e successive modificazioni e integrazioni, sono modificate ed integrate, per l'esercizio 1990, per gli interventi relativi ai capitoli di spesa sottoelencati, nel seguente modo:

- 1) Cap. 10615: + L. 300.000.000;
 2) Cap. 10618: - L. 600.000.000;
 3) Cap. 10630: + L. 45.000.000;
 4) Cap. 10635: + L. 205.000.000;
 5) Cap. 10805: + L. 300.000.000;

- 6) Cap. 12020: + L. 100.000.000;
 7) Cap. 14135: + L. 200.000.000;
 8) Cap. 14140: + L. 50.000.000;
 9) Cap. 14585: + L. 100.000.000;
 10) Cap. 16330: + L. 100.000.000;
 11) Cap. 16335: - L. 100.000.000;
 12) Cap. 16365: + L. 1.000.000.000;
 13) Cap. 16410: - L. 500.000.000;
 14) Cap. 18010: - L. 2.000.000.000;
 15) Cap. 18011: + L. 3.440.000.000;
 16) Cap. 18020: - L. 100.000.000;
 17) Cap. 18025: - L. 500.000.000;
 18) Cap. 18030: - L. 500.000.000;
 19) Cap. 18035: - L. 1.400.000.000;
 20) Cap. 18055: + L. 500.000.000;
 21) Cap. 18080: - L. 300.000.000;
 22) Cap. 18115: + L. 500.000.000;
 23) Cap. 18223: + L. 2.200.000.000;
 24) Cap. 18230: + L. 1.000.000.000;
 25) Cap. 18360: - L. 2.200.000.000;
 26) Cap. 18760: + L. 900.000.000;
 27) Cap. 20025: + L. 500.000.000;
 28) Cap. 86620: - L. 3.240.000.000.

Art. 10.

Modifiche ed integrazioni alle autorizzazioni di spesa disposte dall'art. 8 della legge regionale 8 settembre 1989, n. 34 - Art. 5, legge 8 novembre 1986, n. 752

1. Le assegnazioni spettanti alla Regione EmiliaRomagna a norma dell'art. 5 della Legge 8 novembre 1986, n. 752 sono definite, complessivamente e in via presuntiva, in lire 30.778.500.000 per l'esercizio 1990 e verranno rettifiche, sulla base delle delibere di riparto dei fondi approvate dal CIPE.

2. Fermo restando quanto altro disposto dall'art. 5 della legge regionale 6 novembre 1987, n. 31 e successive modificazioni ed integrazioni, è modificato, per l'esercizio 1990, il finanziamento destinato all'intervento relativo al capitolo di spesa sottoindicato, nel seguente modo: 1) Cap. 12185: - L. 6.000.000.000.

Art. 11.

Potenziamento strutture produttive zootecniche Mezzi regionali

1. Per gli interventi previsti dalla legge regionale 13 agosto 1973, n. 29 «Potenziamento delle strutture produttive zootecniche», sono disposte le seguenti integrazioni e modificazioni alle autorizzazioni di spesa disposte da precedenti provvedimenti legislativi regionali a favore dei sottoelencati interventi e per gli importi a fianco di ciascuno indicato:

a) Cap. 10645 - Contributi in conto capitale ai fini della realizzazione, ampliamento, ammodernamento o trasformazione di strutture produttive zootecniche in favore di aziende agricole a prevalente indirizzo zootecnico (artt. 2 e 3, legge regionale 13 agosto 1973, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni):

- Esercizio 1990: + lire 2.400.000.000
 Esercizio 1991: + lire 2.000.000.000

b) Cap. 10650 - Contributi in conto capitale per l'acquisto di macchine ed attrezzature zootecniche (art. 5, legge regionale 13 agosto 1973, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni):

- Esercizio 1990: - lire 400.000.000

c) Cap. 10697 - Potenziamento delle strutture produttive zootecniche.

Contributi in conto interessi per interventi di miglioramento fondiario e per la costruzione, ammodernamento e potenziamento di stalle sociali, organici complessi zootecnici realizzati da cooperative di conduzione terreni e di centri di allevamento a carattere interaziendale (artt. 2 e 3, legge regionale 13 agosto 1973, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni):

- Esercizio 1990: - lire 800.000.000.

Art. 12.

Ristrutturazione dei vigneti - Regolamento CEE 458/80

1. Per la concessione di contributi in conto capitale a favore di iniziative di sviluppo approvate dalla CEE per la ristrutturazione dei vigneti, nel quadro di operazioni collettive a norma del Regolamento CEE 458/80, è disposta l'autorizzazione di spesa di lire 554.046.704 per l'esercizio finanziario 1990 (Cap. 12105).

Art. 13.

Contributo straordinario all'Azienda regionale delle foreste

1. Per lo svolgimento di attività di ricerca e di sperimentazione nel campo delle foreste e del relativo ambiente, a norma delle finalità previste dall'art. 2, lett. d) della legge regionale 25 maggio 1974, n. 18, è autorizzata, a norma del 1° comma, lett. b) dell'art. 21 della stessa legge, la concessione di un contributo straordinario per l'esercizio 1990 pari a lire 250.000.000 all'Azienda regionale delle foreste (Cap. 14615).

Art. 14.

Contributi all'ARF - Azienda regionale delle foreste

1. A norma di quanto previsto dall'art. 34, 4° comma, della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, è autorizzata, per l'esercizio 1990, una assegnazione straordinaria di lire 2.300.000.000 a favore dell'ARF per il ripiano del disavanzo accertato negli esercizi precedenti (Cap. 14625).

Art. 15.

Interventi nel settore delle opere pubbliche di bonifica ed irrigazione finanziate con mezzi regionali

1. Per opere ed interventi di bonifica e di irrigazione, a norma di quanto disposto dall'art. 26, 2° comma, lett. a) della legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 e successive modificazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1990, la spesa di lire 1.023.415.000 (Cap. 16332).

Art. 16.

Interventi nel settore delle opere pubbliche e di bonifica finanziate con mezzi regionali

1. Per interventi di manutenzione di opere pubbliche e di bonifica, a norma dell'art. 26, secondo comma, lett. d), della legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 e successive modificazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1990, la spesa di lire 300.000.000 (Cap. 16350).

Art. 17.

Contributi all'ERSA - Ente regionale di sviluppo agricolo

1. È autorizzato il rimborso all'ERSA, per l'ammontare di lire 20.000.000, del costo del personale dipendente dall'Ente medesimo messo a disposizione della Regione Emilia-Romagna per l'anno 1990, a norma del disposto di cui all'art. 35 della legge regionale 9 maggio 1980, n. 33, per lo svolgimento di funzioni proprie della Regione.

L'erogazione viene disposta a norma dell'art. 14, 1° comma della legge regionale 24 aprile 1981, n. 11 (Cap. 18755).

2. È autorizzata, per l'esercizio 1990, a favore dell'ERSA, una assegnazione straordinaria di lire 1.500.000.000 per l'effettuazione di interventi da svolgersi nell'ambito delle competenze attribuite dall'art. 2 della legge regionale 13 maggio 1977, n. 19 come modificato dall'art. 6 della legge regionale 24 dicembre 1981, n. 48 (Cap. 18761).

3. È autorizzata, per l'esercizio 1990, una assegnazione straordinaria di lire 7.000.000.000 a favore dell'ERSA per il ripiano di quota parte del disavanzo accertato negli esercizi precedenti (Cap. 18780).

Art. 18.

Finanziamento all'ERVET SpA per attività e sviluppo in conformità ai programmi regionali

1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a concedere, per l'esercizio finanziario 1990, un contributo all'Ente regionale per la valorizzazione economica del territorio ERVET SpA - a norma dell'art. 9 della legge regionale 18 dicembre 1973, n. 44.

2. Il contributo ammonta complessivamente a lire 10.450.000.000 ed è destinato, quanto a lire 5.950.000.000, a favorire l'attività dell'Ente in conformità ai programmi regionali di sviluppo, a norma della legge regionale 20 dicembre 1974, n. 56 e, quanto a lire 4.500.000.000, al finanziamento delle normali attività di istituto (Cap. 21090).

Art. 19.

Cooperazione giovanile

1. Per la concessione di contributi alle cooperative o forme associative giovanili, per la copertura dei costi di avviamento e di funzionamento connessi alla realizzazione di progetti di sviluppo, a norma della legge regionale 27 luglio 1982, n. 33, è disposta, per l'esercizio 1990, un'autorizzazione di spesa di lire 200.000.000 (Cap. 21160).

Art. 20.

Interventi per lo sviluppo degli investimenti artigiani

1. Per il conferimento in un'unica soluzione alla Cassa per il credito alle imprese artigiane di risorse regionali per interventi di sviluppo degli investimenti artigiani, a norma di quanto disposto dalla legge regionale 5 settembre 1989, n. 32, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1990, la spesa di lire 3.000.000.000 (Cap. 21740).

Art. 21.

Interventi a sostegno delle cooperative artigiane di garanzia e dei loro consorzi per il credito all'artigianato legge regionale 27 gennaio 1986, n. 4

1. Per gli interventi previsti dalla legge regionale 27 gennaio 1986, n. 4 «Interventi regionali a sostegno delle cooperative artigiane di garanzia e dei loro consorzi per il credito all'artigianato», la Regione Emilia-Romagna è autorizzata ad effettuare, per l'esercizio 1990, le seguenti modificazioni ed integrazioni ai finanziamenti recati da altri provvedimenti legislativi regionali:

a) Cap. 21760 - Contributi attualizzati sugli interessi relativi ai prestiti contratti dalle imprese artigiane assistite dalla fidejussione delle cooperative artigiane di garanzia (art. 6, legge regionale 27 gennaio 1986, n. 4) + L. 1.710.000.000; -

b) Cap. 21765 - Contributo «una tantum» sul pagamento degli interessi relativi a prestiti contratti dai consorzi e società consortili associati ai Consorzi regionali di garanzia fidi di cui alla legge regionale 2 aprile 1977, n. 13 (art. 8, legge regionale 27 gennaio 1986, n. 4) + L. 100.000.000;

c) Cap. 21930 - Contributo ordinario alle cooperative artigiane di garanzia per la formazione del loro patrimonio sociale (art. 3, legge regionale 27 gennaio 1986, n. 4) - L. 450.000.000.

Art. 22.

Interventi per la qualificazione e lo sviluppo degli insediamenti delle imprese artigiane

1. Per gli interventi volti a promuovere la qualificazione e lo sviluppo degli insediamenti delle imprese artigiane a norma della legge regionale 16 maggio 1986, n. 14, è autorizzata la ulteriore spesa di lire 2.360.000.000 per l'esercizio 1990 (Cap. 21785).

Art. 23.

Leasing imprese artigiane

1. Per l'erogazione di contributi in favore delle imprese artigiane, a parziale copertura del canone di locazione finanziaria di macchinari ed attrezzature, a norma della legge regionale 2 aprile 1982, n. 14, è autorizzata, per l'esercizio 1990, l'ulteriore spesa di lire 1.860.000.000 (Cap. 21787).

Art. 24.

Innovazione tecnologica delle produzioni nelle imprese artigiane

1. Per la concessione di contributi in conto capitale alle imprese artigiane che realizzano progetti di innovazione tecnologica, a norma della legge regionale 9 aprile 1985, n. 13, è disposta, per l'esercizio 1990, l'ulteriore spesa di lire 1.000.000.000 (Cap. 21805).

Art. 25.

Qualificazione dell'artigianato dei servizi nei centri urbani

1. Per gli interventi volti alla qualificazione dell'artigianato dei servizi nei centri urbani, a norma della legge regionale 3 gennaio 1987, n. 1, è autorizzata, per l'esercizio 1990, la spesa di lire 2.000.000.000 (Cap. 21815).

Art. 26.

Interventi per la prestazione di servizi reali alle imprese artigiane

1. Per il finanziamento di interventi relativi alla prestazione di servizi reali alle imprese artigiane, a norma della legge regionale 16 maggio 1986, n. 12, sono disposte, per l'esercizio 1990, ulteriori autorizzazioni di spesa per gli interventi e per gli importi sotto riportati:

a) Contributi in capitale per lo sviluppo di servizi reali alle imprese artigiane e delle nuove forme associative: lire 1.600.000.000 (Cap. 21955);

b) Contributi ai Centri regionali, provinciali e del Circondario di Rimini, per le forme associative artigiane: lire 40.000.000 (Cap. 21957).

Art. 27.

Progetti di valorizzazione delle lavorazioni artigiane artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura

1. Per la concessione di contributi relativi all'attuazione di progetti finalizzati alla valorizzazione delle lavorazioni artigiane artistiche e tradizionali e dell'abbigliamento su misura, a norma della legge regionale 16 maggio 1986, n. 13, è autorizzata, per l'esercizio 1990, l'ulteriore spesa di lire 100.000.000 (Cap. 21961).

Art. 28.

Interventi per lo sviluppo dell'occupazione

1. Per gli interventi volti a favorire l'occupazione, in particolare giovanile, a norma della legge regionale 10 settembre 1987, n. 29, sono disposte, per l'esercizio 1990, integrazioni alle autorizzazioni di spesa recate da precedenti leggi regionali per i sottoelencati interventi e per l'importo a fianco di ciascuno indicato:

a) Cap. 22015 - Contributi alle cooperative, alle imprese e forme associative costituite da giovani per investimenti incentivanti il primo sviluppo: + lire 1.000.000.000;

b) Cap. 22020 - Contributi alle imprese giovanili ed alle imprese cooperative di produzione e lavoro tra lavoratori in CIG per spese di avviamento e servizi di assistenza tecnica: + lire 200.000.000;

c) Cap. 22025 - Spese per interventi volti alla promozione dello sviluppo economico e dell'occupazione in aree locali interessate da particolari problemi occupazionali e produttivi: + lire 200.000.000.

Art. 29.

Attività di promozione economica fieristica

1. Per gli interventi previsti a norma della legge regionale 4 luglio 1983, n. 21 «Attività di promozione economica ed istituzione della Commissione regionale per le attività di promozione economica e fieristiche», sono disposte, per l'esercizio 1990, le seguenti autorizzazioni di spesa:

a) Cap. 23500 - Spese per iniziative di promozione economica da attuare direttamente o in convenzione con istituti, enti, associazioni, consorzi e società consortili di piccole imprese e altri organismi (art. 2, lett. a), b) e c), legge regionale 4 luglio 1983, n. 21): lire 1.500.000.000;

b) Cap. 23510 - Contributi per la partecipazione di imprese artigiane ed agricole a manifestazioni fieristiche in Italia e all'estero (art. 2, lett. d), legge regionale 4 luglio 1983, n. 21): lire 1.750.000.000;

c) Cap. 23520 - Contributi ad enti fieristici riconosciuti che organizzano la partecipazione a manifestazioni fieristiche e ad altre iniziative promozionali all'estero o che organizzano servizi permanenti di informazione e di assistenza sui mercati nazionali ed esteri (art. 2, lettera e), legge regionale 4 luglio 1983, n. 21): lire 200.000.000.

Art. 30.

Interventi di difesa ambientale tramite la Sivalco SpA

1. Per l'attuazione degli interventi di manutenzione delle arginature, delle difese di sponda e per il mantenimento delle specie di avifauna protetta nel complesso vallivo di Comacchio, a norma dell'art. 4, 2° comma, 2ª alinea della legge regionale 6 novembre 1987 n. 33, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a stanziare, per l'esercizio 1990 la somma di lire 2.000.000.000 (Cap. 24070).

Art. 31.

Interventi finalizzati alla qualificazione ed al potenziamento dell'offerta turistica

1. Per gli interventi finalizzati alla qualificazione ed al potenziamento dell'offerta turistica, a norma della legge regionale 6 luglio 1984, n. 38, sono disposte, per l'esercizio 1990, le seguenti modificazioni ed integrazioni alle precedenti autorizzazioni di spesa:

a) Cap. 25640 - Contributi in conto capitale a favore di Enti locali territoriali, a società aventi partecipazione maggioritaria di Enti locali territoriali ed enti ed associazioni per il turismo sociale ed il tempo libero, ed a privati singoli o associati per opere direttamente collegate all'esercizio di attività turistiche ed alberghiere (art. 3, lett. a) e b), ed art. 5, lett. d) ed e), legge regionale 14 marzo 1975, n. 16 e legge regionale 6 luglio 1984, n. 38) + lire 5.000.000.000;

b) Cap. 25660 - Contributi in conto ammortamento a favore di Enti locali territoriali, a società aventi partecipazione maggioritaria di Enti pubblici e di diritto pubblico, enti ed associazioni per il turismo sociale ed il tempo libero ed a privati singoli od associati sui mutui contratti dagli stessi per il finanziamento di opere direttamente collegate all'esercizio di attività turistiche ed alberghiere (art. 3, lett. c) e d) ed art. 5, lett. a), b) e c) legge regionale 14 marzo 1975, n. 16; legge regionale 23 giugno 1978, n. 19 e legge regionale 6 luglio 1984, n. 38) - lire 1.000.000.000.

Art. 32.

Qualificazione e sviluppo del termalismo

1. Per l'attuazione di progetti finalizzati allo sviluppo del termalismo da attuarsi tramite la SpA termale, a norma di quanto disposto dall'art. 42, 2° comma, della legge regionale 17 agosto 1988, n. 32 è autorizzata, per l'esercizio 1990, la spesa di lire 500.000.000 (Cap. 29100).

Art. 33.

Strumenti urbanistici

1. Per la formazione degli strumenti urbanistici previsti dalla legge regionale 9 gennaio 1975, n. 1, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a concedere, per l'esercizio finanziario 1990, contributi in capitale per l'importo di lire 200.000.000 (Cap. 30550).

Art. 34.

Piani di circolazione urbana a servizio dei portatori di handicap e delle categorie svantaggiate

1. Per la concessione di contributi in conto capitale ai Comuni per la formazione di piani di circolazione urbana a servizio dei portatori di handicap e delle categorie svantaggiate, a norma di quanto disposto dalla legge regionale 2 novembre 1989, n. 38 è disposta, per l'esercizio 1990, la spesa di lire 500.000.000 (Cap. 30555).

Art. 35.

Attività di studio, progettazione, pianificazione dell'IDROSER

1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a concorrere, a norma della legge regionale 5 giugno 1976, n. 21, nella spesa per l'attività di studio, pianificazione e progettazione dell'IDROSER SpA, costituita a norma della legge regionale 5 giugno 1975, n. 44, con una quota di lire 2.500.000.000 per l'esercizio finanziario 1990 (Cap. 35800).

Art. 36.

*Ricerca applicata finalizzata
al miglioramento dell'ambiente*

1. Per il finanziamento di iniziative di ricerca e di progettazione nell'ambito delle finalità previste dall'art. 1, comma primo, della legge regionale 31 agosto 1978, n. 39, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1991, la spesa di Lire 500.000.000 (Cap. 37150).

Art. 37.

*Progetti di risanamento e protezione ambientale
dei territori interessati al Bacino del Po*

1. Per la realizzazione di opere di depurazione e di acquedottistica dei territori interessati al Bacino del Po, finanziate a norma dell'art. 18, comma 4º, della legge 11 marzo 1988, n. 67, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata ad utilizzare, secondo le modalità stabilite dalla citata legge e dalla deliberazione del CIPE del 5 agosto 1988, i finanziamenti ad essa destinati, con decreto del Ministro dell'Ambiente in data 19 luglio 1989 e ammontanti a Lire 42.576.000.000 per il finanziamento dei seguenti progetti:

a) Cap. 35735: Interventi per la salvaguardia delle risorse idropotabili - Progetti di acquedottistica Bacino del Po (art. 18, Legge 11 marzo 1988, n. 67; DM Ambiente 14 luglio 1989, punto 1c):

Esercizio 1990: Lire 10.182.000.000
Esercizio 1991: Lire 3.394.000.000;

b) Cap. 37440: Interventi per il disinquinamento delle acque del Bacino del Po - Progetti di potenziamento depuratori (art. 18, legge 11 marzo 1988, n. 67; DM Ambiente 14 luglio 1989, punto 1a):

Esercizio 1990: Lire 12.600.000.000
Esercizio 1991: Lire 8.400.000.000;

c) Cap. 37445: Interventi per il disinquinamento delle acque del Bacino del Po - Progetti per il trattamento dei reflui suinicoli in aree di conoide (art. 18, legge 11 marzo 1988, n. 67; DM Ambiente 14 luglio 1989, punto 1b.1):

Esercizio 1990: Lire 4.800.000.000
Esercizio 1991: Lire 3.200.000.000.

2. Per quanto concerne il regime patrimoniale delle opere incluse nei progetti di cui al precedente 1º comma, si applicano le stesse disposizioni già previste, per altri interventi, dall'art. 40 della legge regionale 28 aprile 1986, n. 10.

Art. 38.

*Provvedimenti urgenti per la lotta all'eutrofizzazione
delle acque costiere del Mare Adriatico
e per l'eliminazione degli effluenti*

1. Per la realizzazione degli interventi di cui al 4º comma dell'art. 2-bis della Legge 4 agosto 1989, n. 283, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata ad utilizzare, per l'esercizio 1990, la somma di Lire 65.000.000.000 per il finanziamento del seguente programma di opere urgenti:

a) Cap. 37400: Interventi per la depurazione degli effluenti urbani ed industriali con recapito diretto nel Mare Adriatico (art. 2-bis, 1º comma, lett. a), legge 283/89) Lire 14.000.000.000;

b) Cap. 37403: Interventi per la depurazione degli effluenti urbani ed industriali con recapito diretto in Fiume Po (art. 2-bis, 1º comma, lett. a) legge 283/89) Lire 20.850.000.000;

c) Cap. 37405: Contributi per la depurazione degli effluenti dagli allevamenti suinicoli per il riequilibrio del rapporto fra i capi suini e territorio (art. 2-bis, 1º comma, lett. b), legge 283/89) lire 11.360.000.000;

d) Cap. 37407: Contributi per la realizzazione di impianti di trattamento e trasformazione del siero da caseificazione nel bacino padano (art. 2-bis, 1º comma, lett. c), punto 1, legge 283/89) Lire 13.790.000.000;

e) Cap. 37409: Interventi per la razionalizzazione e la riduzione dell'impiego di pesticidi e fertilizzanti di sintesi in agricoltura (art. 2-bis, 1º comma, lett. c) punto 2, legge 283/89) Lire 5.000.000.000.

2. Per quanto concerne il regime patrimoniale delle opere incluse nei punti a) e b) del precedente 1º comma si applicano le stesse disposizioni già previste, per altri interventi, dall'art. 40 della legge regionale 28 aprile 1986, n. 10.

Art. 39.

Progetti ambientali - FIO 1986

1. Ferme restando le autorizzazioni complessive di spesa disposte dall'art. 22 della legge regionale 27 ottobre 1988, n. 44 e le modifiche disposte dall'art. 29 della legge regionale 8 settembre 1989, n. 34, si autorizza quanto segue:

a) l'autorizzazione di spesa pari a Lire 584.500.000 disposta, per l'esercizio 1989, a favore del Cap. 37290 è trasferita all'esercizio 1990 e portata ad integrazione dei finanziamenti autorizzati a favore del Cap. 37285;

b) le sottoelencate autorizzazioni di spesa sono trasferite all'esercizio finanziario 1990 a seguito della mancata assunzione dell'impegno definitivo nel corso dell'esercizio finanziario 1989:

Cap. 37285: Lire 251.530.000
Cap. 37300: Lire 522.151.802
Cap. 37430: Lire 4.395.567.000.

Art. 40.

Pianificazione e incentivazione per smaltimento rifiuti

1. Per le attività di pianificazione e di ricerca in materia di smaltimento dei rifiuti, a norma della legge regionale 27 gennaio 1986, n. 6, è autorizzata, per l'esercizio 1990, la spesa di Lire 100.000.000 (Cap. 37338).

Art. 41.

Fondo per la conservazione della natura

1. Per la dotazione di spesa del fondo regionale per la conservazione della natura istituito ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 24 gennaio 1977, n. 2 «Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale - Istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura - Disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco» è disposta un'autorizzazione di spesa di Lire 170.000.000 per l'esercizio 1990 (Cap. 38050).

2. Per l'apprestamento degli interventi necessari alla tutela degli esemplari arborei singoli od in gruppi, in bosco od in filari, aventi notevole pregio scientifico e monumentale è autorizzata la spesa di Lire 50.000.000 per l'esercizio 1990 (Cap. 38070).

Art. 42.

Interventi nel sistema portuale dell'Emilia-Romagna

1. Per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei porti, compreso il mantenimento di idonei fondali, a norma di quanto disposto dall'art. 4, lett. e) della legge regionale 9 marzo 1983, n. 11, è autorizzata, per l'esercizio 1990, la spesa di Lire 200.000.000 (Cap. 41250).

Art. 43.

Aggiornamento Piano regionale dei trasporti

1. Per l'aggiornamento del Piano regionale dei trasporti, redatto a norma dell'art. 3 e seguenti della legge regionale 1º dicembre 1979, n. 45 e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata la spesa di Lire 200.000.000 per l'esercizio 1990 (Cap. 43025).

Art. 44.

Mantenimento isole amministrative

1. Per la concessione del contributo per il mantenimento delle isole amministrative di San Pellegrino in Alpe, di Pieve Corena e Valle Inferiore, a norma di quanto previsto dalla legge regionale 7 marzo 1988, n. 7, è autorizzata la spesa di Lire 150.000.000 per l'esercizio 1992 (Cap. 45170).

Art. 45.

Protezione civile - Interventi di emergenza

1. Per far fronte alle spese di apprestamento dei materiali e per le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità e di pronti interventi nella materia di competenza regionale, a norma di quanto disposto dal DLgs 12 aprile 1948, n. 1010, è autorizzata, per l'esercizio 1990, la spesa di Lire 3.000.000.000 (Cap. 48050).

Art. 46.

Fondo sanitario nazionale ad impiego diretto della Regione

1. Ai sensi dell'art. 27, quinto comma della legge 27 dicembre 1983, n. 730, per l'esercizio 1990, la quota del Fondo sanitario nazionale ad impiego diretto della Regione è determinata, sentito il parere delle unità sanitarie locali, in Lire 8.500.000.000 e viene utilizzata per fare fronte alle seguenti esigenze di rilievo regionale nell'ambito dei compiti relativi a:

Attività di ricerca sanitaria finalizzata ai sensi della legge regionale 25 marzo 1983 n. 12 L. 3.000.000.000;

Attività di consulenza a favore delle unità sanitarie locali per la sperimentazione di sistemi di gestione nei settori del controllo di gestione, del personale, dei sistemi di valutazione e di informatizzazione per la predisposizione di capitolati speciali tipo, per la acquisizione di competenze in materia di prevenzione e sicurezza ambientale e dell'assistenza sanitaria L. 1.500.000.000;

Convenzione per la ricerca scientifica e il monitoraggio sulla tossicità delle alghe marine lungo la costa adriatica L. 500.000.000;

Iniziative di comunicazione ed informazione rivolte agli utenti del Servizio sanitario e di educazione alla salute L. 1.000.000.000;

Promozione di iniziative di formazione e di aggiornamento professionale di rilievo regionale rivolte alle unità sanitarie locali L. 800.000.000;

Pubblicazione di studi, ricerche e documentazioni d'interesse del Servizio sanitario regionale nei settori dell'assistenza sanitaria, della prevenzione e della gestione dei servizi L. 200.000.000;

Iniziative per facilitare l'accesso dei cittadini al Servizio sanitario nazionale e progetti di informazione e comunicazione L. 1.500.000.000.

Art. 47.

Interventi volti al controllo della popolazione canina

1. Per il rimborso alle Amministrazioni provinciali di contributi pagati ad imprese agricole e zootecniche per la perdita di animali causata da animali inselvatichiti e da altri animali predatori, a norma di quanto disposto dall'art. 23 della legge regionale 25 febbraio 1988, n. 5, è autorizzata, per l'esercizio 1990, la spesa di Lire 130.000.000 (Cap. 64410).

Art. 48.

Fondo di solidarietà per i soccorsi alle popolazioni dell'Armenia vittime del terremoto

1. Per contribuire alle opere di soccorso a favore delle popolazioni dell'Armenia colpite dal sisma del dicembre 1988, a norma della legge regionale 25 gennaio 1989, n. 2, è autorizzato, per l'esercizio finanziario 1990, un rifinanziamento del Fondo di solidarietà pari a Lire 1.000.000.000 (Cap. 68225).

Art. 49.

Orchestra stabile dell'Emilia-Romagna

1. Per le finalità di cui alla legge regionale 10 novembre 1977, n. 43 «Contributo all'Orchestra sinfonica dell'Emilia-Romagna - Arturo Toscanini» è concesso, per l'esercizio finanziario 1991, un contributo di Lire 4.500.000.000, quale contributo annuale (Cap. 70600).

Art. 50.

Fondo regionale biblioteche

1. Per gli interventi previsti dalla legge regionale 27 dicembre 1983 n. 42 è disposta, per l'esercizio finanziario 1990, un'autorizzazione di spesa pari a Lire 500.000.000 (Cap. 70755).

Art. 51.

Edilizia residenziale universitaria

1. Per la realizzazione di opere di edilizia residenziale universitaria, a norma della legge regionale 8 settembre 1981, n. 36, è autorizzata per l'esercizio 1990 un'ulteriore spesa di Lire 1.000.000.000 (Cap. 73135).

Art. 52.

Partecipazione all'Associazione «Asso-Dioikema»

1. Per la concessione del contributo di cui all'art. 4 della legge regionale 23 ottobre 1986, n. 34 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1990, la spesa di Lire 300.000.000 (Cap. 75115).

Art. 53.

Strutture formative professionali

1. Per la realizzazione di strutture scolastiche e formative previste dalla legge regionale 24 luglio 1979, n. 19, sono disposte, per l'esercizio 1990, le seguenti integrazioni ad autorizzazioni di spesa recate da precedenti leggi regionali:

a) Cap. 73290 - Spese per la dotazione di beni, arredi, attrezzature e strumenti didattici e di laboratorio per le attività di formazione professionale: + Lire 2.000.000.000;

b) Cap. 75295 - Contributi per la manutenzione straordinaria degli edifici, dei locali, delle attrezzature e degli impianti dei centri di formazione professionale riconosciuti o dipendenti da enti, associazioni e fondazioni: + Lire 1.000.000.000.

Art. 54.

Indicazione dei termini per la presentazione delle domande di finanziamento legge regionale 25 agosto 1986, n. 30

1. Le domande per la concessione dei contributi previsti dall'art. 5, 1° comma, della legge regionale 25 agosto 1986, n. 30 dovranno essere presentate entro il termine di giorni sessanta dall'entrata in vigore della presente legge. Ai fini dell'inserimento delle domande ritenute ammissibili, nella graduatoria finale, a richiesta dell'Assessore competente, dovranno essere presentati i progetti definitivi entro novanta giorni dalla richiesta stessa.

2. Le domande per la concessione dei contributi previsti dall'art. 5, 2° comma e dall'art. 6, 1° comma della citata legge, dovranno essere presentate entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 55.

Promozione pratica sportiva e attività motorie e ricreative nel tempo libero

1. Per la concessione di contributi in conto interessi per la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione, la manutenzione straordinaria e l'acquisto di impianti sportivi e ricreativi destinati ad uso pubblico, a norma della legge regionale 25 agosto 1986, n. 30, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a stanziare le seguenti somme:

a) Cap. 78737: limite d'impegno di Lire 800.000.000 a decorrere dall'esercizio finanziario 1990;

b) Cap. 78740: limite d'impegno di Lire 50.000.000 a decorrere dall'esercizio finanziario 1990.

Art. 56.

Finanziamenti per l'attuazione del PIM per le zone lagunari dell'Adriatico settentrionale

1. Per l'attuazione degli interventi relativi al PIM per le zone lagunari dell'Adriatico settentrionale di cui al Regolamento CEE 2088/85 e a norma di quanto disposto dagli artt. 49 e 50 della legge regionale 8 settembre 1989, n. 34 è autorizzato il trasferimento all'esercizio 1990 delle quote del piano finanziario 1989, necessario per l'attuazione delle «misure» componenti il sottoprogramma «Zona lagunare compresa tra il Reno e il Po di Goro (Emilia-Romagna)», a seguito della mancata assunzione dell'impegno definitivo nel corso dell'esercizio 1989.

2. I trasferimenti di cui al presente articolo sono analiticamente riportati nella Tabella Pl) allegata alla legge di approvazione del bilancio per l'esercizio 1990.

Art. 57.

Modificazioni alla decorrenza temporale di autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali finanziate con mezzi propri della Regione

1. La decorrenza temporale delle autorizzazioni di spesa, disposte da precedenti leggi regionali, a valere sugli interventi di cui ai sottolencati capitoli, è modificata nel modo seguente e per l'importo a fianco di ciascun capitolo annotato:

- 1) Cap. 25640: Esercizio 1990 - L. 6.000.000.000;
Esercizio 1991 + L. 6.000.000.000;
- 2) Cap. 30885: Esercizio 1990 - L. 3.000.000.000;
Esercizio 1991 + L. 3.000.000.000;
- 3) Cap. 86997: Esercizio 1990 - L. 7.500.000.000;
Esercizio 1991 + L. 7.500.000.000.

Art. 58.

Trasferimento agli esercizi 1990-1991 di autorizzazioni di spesa relative al 1989 finanziate con mezzi regionali

1. Le sottolencate autorizzazioni di spesa già finanziate con mezzi regionali e disposte da precedenti provvedimenti legislativi sono trasferite agli esercizi finanziari 1990 e 1991 a seguito della mancata assunzione dell'impegno definitivo nel corso dell'esercizio finanziario 1989:

- 1) Cap. 02120: Esercizio 1990 L. 1.620.000.000;
- 2) Cap. 03911: Esercizio 1990 L. 350.000.000;
- 3) Cap. 18545: Esercizio 1990 L. 327.000.000;
- 4) Cap. 21094: Esercizio 1990 L. 2.700.000.000;
- 5) Cap. 21165: Esercizio 1990 L. 1.159.022.221;
- 6) Cap. 21740: Esercizio 1990 L. 500.000.000;
- 7) Cap. 21787: Esercizio 1990 L. 1.000.000.000;
- 8) Cap. 21955: Esercizio 1990 L. 300.000.000;
- 9) Cap. 25690: Esercizio 1990 L. 1.500.000.000;
- 10) Cap. 25755: Esercizio 1990 L. 300.000.000;
- 11) Cap. 29200: Esercizio 1990 L. 250.000.000;
- 12) Cap. 29300: Esercizio 1990 L. 750.000.000;
- 13) Cap. 30885: Esercizio 1990 L. 1.115.000.000;
- 14) Cap. 30890: Esercizio 1990 L. 120.000.000;
- 15) Cap. 30895: Esercizio 1990 L. 85.000.000;
- 16) Cap. 35305: Esercizio 1990 L. 1.005.000.000;
- 17) Cap. 35720: Esercizio 1990 L. 2.294.000.000;
- 18) Cap. 37336: Esercizio 1990 L. 2.270.000.000;
- 19) Cap. 38030: Esercizio 1990 L. 4.000.000.000;
Esercizio 1991 L. 4.350.000.000;
- 20) Cap. 38090: Esercizio 1990 L. 2.000.000.000;
Esercizio 1991 L. 2.250.000.000;
- 21) Cap. 38095: Esercizio 1990 L. 200.000.000;
- 22) Cap. 39050: Esercizio 1990 L. 345.000.000;
- 23) Cap. 41973: Esercizio 1990 L. 200.000.000;
- 24) Cap. 41987: Esercizio 1990 L. 1.817.000.000;
- 25) Cap. 43027: Esercizio 1990 L. 900.000.000;
- 26) Cap. 43235: Esercizio 1990 L. 1.200.000.000;
- 27) Cap. 43550: Esercizio 1990 L. 30.977.779;
- 28) Cap. 47100: Esercizio 1990 L. 172.000.000;
- 29) Cap. 47105: Esercizio 1990 L. 543.000.000;
- 30) Cap. 57650: Esercizio 1990 L. 387.000.000;
- 31) Cap. 60220: Esercizio 1990 L. 100.000.000;
- 32) Cap. 64400: Esercizio 1990 L. 1.500.000.000;
- 33) Cap. 78710: Esercizio 1990 L. 100.000.000.

Art. 59.

Supporto ai programmi di assistenza tecnico-economica alle aziende agricole

1. Per l'esercizio 1990, le attività di tipo organizzativo e di supporto tecnico svolte, a sostegno delle associazioni di base preposte all'assistenza tecnica alle aziende agricole, dai centri regionali di raccordo operativo, nonché le spese di funzionamento delle relative strutture, per l'attuazione delle iniziative di supporto previste dall'art. 15 della legge regionale 9 maggio 1988, n. 17, vengono finanziate nell'ambito dell'autorizzazione di spesa disposta dalla legge di bilancio a favore del Cap. 18115.

2. Il finanziamento degli interventi di cui al presente articolo è approvato dal Consiglio regionale sulla base delle convenzioni stipulate dalla Regione con i Centri regionali di raccordo operativo ed in proporzione al numero di tecnici che ciascun centro coordina, anche in relazione alle iniziative programmate ed approvate dai competenti organi regionali.

3. La Regione è autorizzata a finanziare, nell'esercizio 1990, anche gli interventi indicati nel presente articolo ed effettuati negli esercizi finanziari 1988-1989.

Art. 60.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte, a norma del secondo comma dell'art. 5 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31, con le risorse indicate nel Bilancio pluriennale 1990-1992 - Stato di previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione della spesa.

Art. 61.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli artt. 127, 2° comma della Costituzione e 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, 30 gennaio 1990

GUERZONI

(Omissis).

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 1990, n. 6.

Bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna per l'anno finanziario 1990 e bilancio pluriennale 1990-1992.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 11 del 1° febbraio 1990)

(Omissis).

90R0221

FRANCESCO NIGRO, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:

BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette materie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	296.000
- semestrale	L.	160.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	88.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	90.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	556.000
- semestrale	L.	300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi»	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita	
	Italia	Estero
Invio settimanale N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	255.000
Abbonamento semestrale	L.	155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.



* 4 1 1 1 3 0 0 3 4 0 9 0 0 2 0 0 0 *

L. 2.000